



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 46
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 giugno 2013

I N D I C E**Commissioni riunite**

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria *Pag.* 3

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria (2^a pomeridiana) » 215

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

indi del Presidente della 6^a Commissione

Mauro Maria MARINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti.

Ha quindi luogo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, con interventi della senatrice PELINO (*PdL*), del senatore ASTORRE (*PD*), del presidente della 6^a Commissione Mauro Maria MARINO e del presidente MUCCHETTI, al termine del quale le Commissioni riunite convengono

circa l'opportunità di procedere alla fase di illustrazione degli emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI si riserva di comunicare successivamente la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) ha la parola per illustrare l'emendamento 5.15, riguardante l'adozione di sistemi di accumulo a batteria negli edifici.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 5.21, relativo al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sull'emendamento 16.0.1 interviene il senatore GIROTTO (*M5S*), il quale sottolinea le finalità di tale proposta emendativa, volta a favorire l'accesso al credito.

Il senatore PEPE (*M5S*) illustra l'emendamento 17.0.1, mettendone in evidenza le finalità di tutela ambientale delle aree portuali e le modalità operative connesse.

Esprimono quindi osservazioni in merito alle implicazioni dell'emendamento 17.0.1 il sottosegretario Simona VICARI e i presidenti MUCCHETTI e Mauro Maria MARINO, nonché i senatori LANGELLA (*PdL*) e ASTORRE (*PD*) e la senatrice BOTTICI (*M5S*).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene sull'emendamento 21.1, teso a rimodulare l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 21.

Tutte le restanti proposte emendative sono quindi date per illustrate.

Il senatore CARRARO (*PdL*) propone che, prima di procedere oltre nell'esame, le Commissioni riunite possano utilmente giovare del ricorso a una sede ristretta.

Il presidente MUCCHETTI fa propria la proposta del senatore Carraro di procedere a un incontro informale cui prendano parte i relatori, i rappresentanti del Governo e aperta alla partecipazione dei Gruppi parlamentari.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MUCCHETTI dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 19,40.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) illustra, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, il seguente parere: «La 13^a Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, rilevato preliminarmente che le complessive finalità del decreto-legge n. 63 del 2013 e l'esame di singoli articoli attestano una competenza piena e primaria della Commissione ambiente, che avrebbe richiesto di potersi esprimere secondo modalità più rispondenti alle sue competenze specifiche; ritenuto necessario rendere definitivi gli incentivi fiscali concessi nel caso di ristrutturazioni finalizzate al recupero di efficienza energetica; ravvisata l'opportunità di valutare l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici tra quelli ammessi a fruire delle detrazioni fiscali al 50 per cento dell'importo della spesa; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: appare auspicabile prevedere un ampliamento della platea degli interventi destinatari delle formule incentivanti previste dal provvedimento che includa nello specifico la realizzazione di impianti tecnologici che contribuiscono a definire il rendimento energetico degli edifici, come i sistemi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione ad alto rendimento, i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche, i sistemi di controllo attivo, i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, le diagnosi e gli *audit* energetici, le colonnine di ricarica veicoli elettrici, tenendone adeguatamente conto per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE; all'articolo 2, si introduce una rinnovata definizione di cogenerazione con il rischio di creare criticità e poco funzionali duplicazioni di quanto già esistente: sarebbe pertanto opportuno utilizzare le definizioni già previste da direttive comunitarie e da norme nazionali di recepimento, prevedendo la definizione di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento attraverso l'esplicito richiamo dei riferimenti normativi istituiti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; al fine di evitare nuove procedure di infrazione, sarebbe auspicabile il testuale recepimento degli articoli 6 e 7, Direttiva 2010/31/CE, attraverso l'inserimento corretto della cogenerazione quale sistema alternativo ad alta efficienza, richiamando testualmente quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/CE ed eliminando di conseguenza la dicitura »a titolo puramente esemplificativo«. A tal riguardo appare strategico, per l'attuazione del Piano Casa, degli interventi di ristrutturazione urbanistica e del Piano per le Città, inserire letteralmente la previsione normativa della Direttiva in ordine alla adozione di sistemi alternativi, tra cui la cogenerazione, per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area e, per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area. Il richiamo espresso di quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE rientra, peraltro, in pieno nel Piano Casa e nel Piano per le Città e ne consente la rapida attuazione e fattibilità; all'articolo 2, comma 1, lettera 1-*duodecies*), sarebbe opportuno, al fine di evitare confusioni ed errate interpretazioni, in-

serire la definizione di fonti rinnovabili integrata da quella di biomassa più aggiornata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; all'articolo 6, si rileva la ristrettezza dei tempi a disposizione per le Pubbliche Amministrazioni per conseguire l'attestazione energetica degli edifici con superficie superiore a 500 metri quadrati. A questo riguardo, sarebbe auspicabile disciplinare anche la fattispecie degli edifici pubblici con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, ai quali l'obbligo di produzione dell'attestazione energetica dovrebbe essere riconosciuto comunque in tempi più ampi; all'articolo 14, comma 1, andrebbero soppresse le parole: », con l'esclusione delle spese« fino alla fine del comma, al fine di eliminare l'esclusione di spese per la sostituzione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento non coerente con la normativa in materia di conto termico. A questo riguardo va sottolineato il fatto che le pompe di calore sono energivore poiché consumano energia non producendola. Sarebbe pertanto auspicabile prevederne l'utilizzo incentivato nell'ambito della produzione efficiente di energia, ad esempio attraverso unità/impianti di micro cogenerazione e piccola cogenerazione negli edifici che garantiscono la produzione efficiente di energia anche attraverso le pompe di calore; si ritiene inoltre necessario riferire il termine del 30 giugno 2014, previsto dal comma 2 dell'articolo 14, anche agli interventi da realizzare nel campo dell'edilizia sociale, in considerazione delle condizioni di degrado in cui versa parte di tale patrimonio immobiliare, e con le seguenti condizioni: si ritiene necessario inserire un'osservazione con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 allo scopo di prevedere un termine a decorrere dal quale entra in vigore l'obbligo di dotare gli immobili esistenti, oggetto di compravendita o di nuovi contratti di locazione, dell'attestato di prestazione energetica; all'articolo 20, si richiede l'esclusione dei distributori automatici che erogano prodotti di »quarta gamma« al fine di non penalizzare con l'incremento dell'IVA la fruizione da parte dell'utenza di prodotti salubri di cui notoriamente si incentiva la distribuzione.».

Il presidente MUCCHETTI comunica il parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, in ordine ai seguenti emendamenti riferiti al decreto-legge: 1.1, 1.7, 1.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.17, 2.24, 3.11, 5.11, 5.20, 5.21, 5.10, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6.14, 8.5 e 11.1.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.17 e 1.18, nonché sugli emendamenti da 1.9 a 1.15 a condizione che vengano riformulati, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), a nome dei firmatari l'emendamento 1.9, accoglie la riformulazione proposta dal relatore, formalizzando la presentazione di un testo 2.

I firmatari gli emendamenti da 1.10 a 1.15, in considerazione del parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo sulla riformulazione, ritirano i rispettivi emendamenti per convergere sull'emendamento 1.9 (testo 2).

Accertata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.17 e 1.18. Risultano respinti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione delle proposte 1.1, 1.7 e 1.8, che vengono ritirate dai rispettivi firmatari.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.28, 2.29 e 2.30, nonché sull'emendamento 2.27, a condizione che venga riformulato. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori FORNARO (*PD*) e ARRIGONI (*LN-Aut*) ricevono chiarimenti dal relatore TOMASELLI (*PD*) in ordine al parere precedentemente espresso, alla luce del quale vengono ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25 e 2.26.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) accoglie la riformulazione proposta dal relatore e presenta un testo 2 dell'emendamento 2.27.

Con distinte votazioni, posti ai voti, sono accolti gli emendamenti 2.27 (testo 2) e gli identici 2.28, 2.29 e 2.30, mentre risultano respinti i restanti emendamenti. È preannunciata l'astensione dei senatori SANTANGELO (*M5S*) e FORNARO (*PD*) limitatamente all'emendamento 2.23.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10, mentre è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) riceve dal relatore TOMASELLI (*PD*) alcuni chiarimenti in ordine al parere espresso sull'emendamento 3.5.

Vengono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti da 3.1 a 3.8 e il 3.11.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 3.10, mentre è respinto l'emendamento 3.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone una riformulazione ai firmatari degli identici emendamenti da 4.8 a 4.12 che, ove accolta, lo porterebbe ad esprimere un parere favorevole. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), d'accordo con i firmatari degli emendamenti da 4.8 a 4.12, accoglie la proposta del relatore e riformula in un testo 2 l'emendamento 4.8.

I firmatari gli emendamenti da 4.9 a 4.12, in considerazione del parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo sulla riformulazione, ritirano i rispettivi emendamenti per convergere sull'emendamento 4.8 (testo 2).

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 e 4.13 sono ritirati dai rispettivi firmatari.

Posti separatamente ai voti, è approvato l'emendamento 4.8 (testo 2), mentre è respinto l'emendamento 4.5. L'emendamento 4.6 risulta decaduto per assenza dei firmatari.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.3 e 5.4, sul 5.12 e sugli identici 5.13 e 5.14. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme a quello del relatore. Quanto all'emendamento 5.21, su cui pende il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invita il senatore Cioffi al ritiro dello stesso e alla trasformazione in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere avendo sensibilità per la materia in esso richiamata.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) accoglie l'invito e ritira l'emendamento 5.21, annunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno. Chiede poi alcuni chiarimenti in ordine all'emendamento 5.1.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori FORNARO (*PD*), SANTANGELO (*M5S*), DI BIAGIO (*SCpI*), VACCARI (*PD*) e RICCHIUTI (*PD*) e il sottosegretario VICARI, che propone l'accantonamento degli emendamenti 5.1 e 5.2.

Su tale proposta le Commissioni riunite convengono.

Gli emendamenti 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 sono ritirati dai rispettivi firmatari.

Il senatore VACCARI (*PD*), in relazione alla questione recata dall'emendamento 5.9, da lui precedentemente ritirato, chiede al rappresentante del Governo se nel caso venisse previsto un più puntuale riferimento normativo, per quanto riguarda il fondo di garanzia menzionato nel citato emendamento, potrebbe essere espresso un parere favorevole.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) manifesta perplessità in ordine alle motivazioni addotte per giustificare il parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il sottosegretario VICARI, in relazione all'emendamento 5.1, segnala che, per quanto riguarda gli edifici pubblici, si deve tener conto del fatto che la normativa comunitaria è più restrittiva e particolareggiata.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea l'esigenza che l'eventuale rinvio degli adempimenti per la realizzazione degli edifici ad energia quasi zero si potrebbe giustificare solo se risultasse funzionale all'obiettivo di consentire alle imprese italiane di dotarsi delle necessarie competenze tecnologiche.

Il presidente MUCCHETTI ribadisce che l'emendamento 5.1 è accantonato.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.8.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 5.3 e 5.4, il 5.12 e gli identici 5.13 e 5.14. Limitatamente alla votazione dell'emendamento 5.3 si registra l'astensione dei senatori GIROTTO (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), SANTANGELO (*M5S*), PETROCELLI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*). Gli emendamenti 5.6 e 5.8 risultano invece respinti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.34, 6.35 e 6.36.

Chiede quindi di ritirare gli emendamenti 6.10, 6.11 e 6.12, per convergere sull'emendamento 6.13, sul quale esprime un parere favorevole, così come sulla proposta 6.2. Chiede di accantonare l'emendamento 6.33, affinché ne sia valutata una eventuale riformulazione.

Il sottosegretario VICARI esprime un avviso conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) ritira gli emendamenti 6.9, 6.25 e 6.31, dichiarando la propria disponibilità a ritirare anche l'emendamento 6.11, per convergere sulla proposta 6.13.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede di chiarire le ragioni per le quali è stato espresso un parere contrario sugli emendamenti 6.15 (per il quale la 5^a Commissione ha richiesto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una modificazione) e 6.16, che a suo parere reca una definizione più puntuale della nozione di edifici pubblici.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede per quali ragioni i relatori e il rappresentante del Governo abbiano espresso un parere contrario sugli emendamenti 6.3 e 6.4. Sottolinea inoltre l'eccessiva ristrettezza del termine di quattro mesi, concesso ai Comuni, per il rilascio dell'attestato di efficienza delle prestazioni energetiche.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) chiede di accantonare l'emendamento 6.32.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.17 e chiede di esplicitare le ragioni dell'avviso contrario sull'emendamento 6.30.

Il sottosegretario VICARI osserva che l'emendamento 6.3 autorizzerebbe un'ulteriore deroga alla normativa comunitaria, ricordando le sanzioni già precedentemente irrogate a carico dello Stato italiano per dispo-

sizioni dall'analogo tenore. Rileva che l'emendamento 6.15 richiederebbe una formulazione più chiara, non essendovi una contrarietà sul merito. La nozione di edificio pubblico contenuta nell'emendamento 6.16 è contraria alla normativa comunitaria, mentre le disposizioni contenute negli emendamenti dal 6.27 al 6.31 sono già previste nella direttiva sull'efficienza energetica.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira gli emendamenti 6.5, 6.7, 6.16, 6.20, 6.23, 6.26 e 6.28 dopo aver sottoscritto quelli che non aveva firmato), preannunciando la riformulazione dell'emendamento 6.15 da parte dei presentatori per tener conto del parere della 5^a Commissione.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.14, 6.24 e 6.29.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) ritiene debba essere rivisto l'avviso contrario sull'emendamento 6.1, di cui sotto-linea la positiva valenza.

La senatrice PELINO (*PdL*) ritira l'emendamento 6.22.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) ritira l'emendamento 6.19.

Il sottosegretario VICARI ritiene opportuno accantonare l'emendamento 6.1 per procedere a ulteriori approfondimenti su di esso.

Il presidente Mauro Maria MARINO, con il consenso delle Commissioni riunite, dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.1, 6.15 (in vista di una sua possibile riformulazione) e 6.32.

Si passa alle votazioni.

Sono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 6.6, 6.18, 6.21, gli identici 6.27 e 6.30, mentre sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 6.33, 6.34, 6.35 e 6.36, sono accolti gli emendamenti 6.2 e 6.13 (con annuncio di astensione dei senatori GIROTTI (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), SANTANGELO (*M5S*) e PETROCELLI (*M5S*)), previa rinuncia agli emendamenti 6.11 e 6.12.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 e 7.21.

Esprime un parere favorevole sull'emendamento 7.7 e chiede di valutare il possibile ritiro degli emendamenti 7.8, 7.9 e 7.10 per convergere su una proposta di riformulazione di cui dà lettura e che viene successivamente accolta dai proponenti con la presentazione della proposta 7.8 (testo 2).

Il sottosegretario BARETTA chiede comunque un accantonamento delle proposte 7.8 (testo 2), 7.9 e 7.10 per approfondimenti circa il rispetto della normativa comunitaria.

Esprime quindi, su tutti gli altri emendamenti, un avviso conforme a quello del relatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica, con il consenso delle Commissioni riunite, che gli emendamenti 7.8 (testo 2), 7.9 e 7.10 si devono considerare accantonati.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede di spiegare per quale motivo è stato espresso un parere contrario sull'emendamento 7.16.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) fa presente che la direttiva di cui si dispone il recepimento non prevede l'obbligatorietà, per le ristrutturazioni più importanti, della valutazione di fattibilità tecnica dell'intervento. Pertanto l'emendamento 7.16 imporrebbe un ulteriore onere, anche economico, ai privati.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira gli emendamenti 7.4, 7.11, 7.13, 7.15 e 7.18.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) ritira gli emendamenti 7.2, 7.12 (pur dichiarandosi perplesso per le motivazioni che giustificherebbero l'avviso di contrarietà espresso su di esso) e 7.20.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ritira gli emendamenti 7.5, 7.6, 7.16 e 7.19.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 7.1 e 7.21.

La senatrice PELINO (*PdL*) ritira l'emendamento 7.3.

Si passa alle votazioni.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.7. Sono viceversa respinti gli emendamenti 7.14 e 7.17.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, ad eccezione dell'emendamento 8.3, sul quale l'avviso è favorevole.

Il sottosegretario VICARI esprime un parere conforme.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 e 8.7, dopo aver sottoscritto quelli privi della sua firma.

La senatrice PELINO (*PdL*) ritira l'emendamento 8.6.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 8.3.

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, che sono pertanto accantonati. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 10, segnala che non risultano presentate proposte emendative.

La senatrice PELINO (*PdL*) ritira quindi l'emendamento 11.1.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti ad altra seduta, non appena sarà giunto, da parte della 5^a Commissione, il parere sui restanti emendamenti.

Le Commissioni riunite consentono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà luogo e che la seduta antim meridiana di domani, giovedì 27 giugno, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 12.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 21,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 783

(al testo del decreto-legge)

G/783/1/6 e 10

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

premesso che:

la sicurezza e l'efficienza di un sistema elettrico in cui coesistono grossi impianti di produzione centralizzati e piccoli-medi impianti distribuiti sul territorio, spesso scarsamente programmabili, vanno garantiti da sistemi di accumulo dell'energia sia tradizionali, come ad esempio le centrali idroelettriche di pompaggio, sia innovativi, come gli accumuli elettrochimici di dimensioni e con funzioni diverse da quelle consuete, i serbatoi di aria compressa, l'idrogeno, la gestione intelligente della domanda;

la sperimentazione e la diffusione dei «cluster» nei quali un operatore gestisce in modo coordinato, quindi più efficiente, impianti tradizionali e fonti rinnovabili, ubicati in un medesimo territorio consente di valorizzare cicli combinati come l'accumulo virtuale, facendoli entrare in funzione ogni qual volta vi sia un *deficit* di potenza. Questa funzione va remunerata mediante un meccanismo *ad hoc*, denominato *flexibility payment*, limitato agli interventi di bilanciamento delle rinnovabili non programmabili, per i quali va stabilito un *merit order*;

la sperimentazione e la diffusione dei «cluster» deve essere realizzata dando priorità agli impianti modificati per aumentarne la flessibilità e successivamente va estesa a quelli non flessibilizzati, sempre ubicati nella medesima zona, garantendo la massima trasparenza per il meccanismo di formazione dei prezzi;

l'opzione dei cicli combinati va messa in concorrenza con l'offerta da parte di accumuli esistenti o commercialmente disponibili,

impegna il Governo:

a emanare adeguate misure atte alla promozione e diffusione dei sistemi di flessibilizzazione in ambito energetico che consentano un più sicuro e congruo efficientamento del sistema elettrico nazionale.

G/783/2/6 e 10

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

le farraginosità degli attuali adempimenti amministrativi rappresentano un grave limite per le aziende che si trovano ad interfacciarsi con problematiche connesse soprattutto ai ritardi nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

tutto ciò rappresenta un costo aggiuntivo e crea criticità spesso insormontabili, dato che i tempi di sviluppo delle tecnologie sono rapidi e spesso ci si trova nella condizione in cui il livello tecnologico degli impianti autorizzati risulta già superato. In Italia, questa situazione determina un onere aggiuntivo di oltre il 60 per cento rispetto al costo totale di sviluppo di un progetto fotovoltaico,

impegna il Governo:

a emanare, in attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28 del 2011, ulteriori misure che possano comportare un reale snellimento nelle pratiche autorizzative degli impianti ad energia rinnovabile;

a prevedere misure di applicazione automatica del principio del silenzio assenso, allo scadere del percorso autorizzativo previsto dalla normativa vigente in ambito nazionale;

a definire criteri quadro per evitare il pericolo della sovrapposizione delle normative a livello regionale e nazionale, al fine di evitare una sostanziale incertezza in fase di pronunciamento.

G/783/3/6 e 10

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli

obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, in particolare fissando i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi;

l'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dichiara gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti opere di pubblica utilità che rivestono il carattere di indifferibilità e di urgenza;

negli ultimi tre anni si sono realizzati in Italia investimenti nel biogas agricolo per oltre tre miliardi di euro e parte di questi impianti sono stati realizzati con tecnologie e lavoro italiano;

in molti casi aziende agricole e zootecniche o cerealicole hanno potuto far fronte alla crisi proprio in virtù del fatto che hanno realizzato un impianto a biogas. In particolare, spesso, la valorizzazione dei reflui aziendali a fini energetici si rivela essere l'entrata economica essenziale per avere un conto economico della stalla non in perdita e l'utilizzo del digestato in luogo dei concimi chimici può determinare un ulteriore beneficio economico per l'azienda,

impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza i decreti attuativi in materia di biometano in particolare per autotrazione, secondo i principi e criteri direttivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.

G/783/4/6 e 10

MORGONI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, MARGIOTTA, VACCARI, PEGORER

Il Senato,

In sede di esame del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (A.S. 783).

Premesso che,

con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali silicatici (i.e. crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillite) che si ritrovano naturalmente nelle rocce ed, a causa della loro aspetto asbestiforme (i.e. cristalli fibrosi con lunghezza superiore od uguale a

5 ~ e rapporto di allungamento (L : D) maggiore od uguale a 3 : 1), sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per l'essere umano;

la loro pericolosità consiste, come riconosciuto dalle autorità sanitarie e da ricerche medico-scientifiche, nella capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni possono provocare gravi malattie come asbestosi, mesiotelioma a carcinoma polmonare;

fino agli anni novanta purtroppo i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria perché la loro struttura fibrosa resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura, hanno un'alta resistenza meccanica ed un'alta flessibilità, presentano proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e si legano facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Per anni sono stati considerati materiali versatili a basso costo, e sono stati utilizzati per la preparazione di materiali quali cemento-amianto, termo e fono isolanti, tessuti per l'edilizia sia pubblica che privata;

solo a seguito di ricerche medico-scientifiche ed al crescente insorgere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ottanta, a carico dei lavoratori del settore con alta esposizione alle fibre di amianto, la comunità tutta ha iniziato a ritenere l'utilizzo e l'esposizione – professionale e non – alle fibre di amianto un grave pericolo per la salute umana ed a considerare l'amianto un contaminante ambientale;

sulla base di queste considerazioni, oltre alla legge n. 257 del 1992, ha vietato nel nostro paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e coperture;

le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi, previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso per l'alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo e consistono in: 1) rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali; 2) incapsulamento; 3) confinamento. La messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla rimozione è sempre più problematica per diversi motivi tra cui la difficoltà a rendere sostenibile per l'ambiente la creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per l'adeguamento alla nuova normativa;

il decreto del 29 luglio 2004 n. 248 ha introdotto ulteriori possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallografica dell'amianto (i.e. pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato; secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale

delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dalla Associazione italiana esposti amianto sono più di 32 milioni le tonnellate di amianto nel paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34 mila i siti da bonificare;

sempre secondo quanto dichiarato dalle associazioni ambientaliste e dalla «Associazione Italiana Esposti Amianto, la bonifica dei siti contaminati "procede lentamente" tanto che "ai ritmi attuali dovremmo convivere con l'amianto almeno fino al 2100"»;

nel novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda Conferenza governativa nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'Italia;

il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Corrado Clini, nel corso della conferenza governativa, parlò di 40mila siti censiti in Italia con rilevanti tracce di amianto, di questi almeno 400 importanti dal punto di vista della contaminazione; 2 miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture ancora da bonificare e quasi 16mila mesoteliomi maligni rilevati in Italia tra il 1993 e il 2008;

secondo l'ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia; nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può anche superare i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute legate all'amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; si tratta di un importante atto del Parlamento europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto; nella risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda;

nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale amianto. In tale documento si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto anche all'attività non professionale come ad esempio «l'esposizione ambientale o paraoccupazionale»;

proprio per avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge numero 134 del 2012, all'articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto. Tale detrazione copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro;

alla luce di quanto esposto In premessa appare evidente la necessità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per promuovere ed incentivare la bonifica degli edifici dall'amianto, sia con metodologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva

dell'amianto (tramite pirolisi o carbonatazione) e tutelare la salute pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare l'agevolazione fiscale per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto, sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto, tramite pirolisi o carbonatazione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e promuovere politiche efficaci per l'edilizia di qualità capaci di dare impulso all'economia ed all'occupazione del settore.

G/783/5/6 e 10

MARINELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013;

impegnano il Governo:

a definire, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un programma di interventi per le bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati del Belice a seguito dei terremoti del 1968, all'uopo impiegando le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, nel limite dell'importo di 45 milioni di euro, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse.

Art. 1.

1.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole da: «e all'efficacia» fino alla fine del comma medesimo.

1.2

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei sistemi».

1.3

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizzare e integrare l'utilizzo delle fonti rinnovabili in tutti gli edifici;».

1.4

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) adottare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;».

1.5

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;».

1.6

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi di impossibilità di perseguimento dell'autosufficienza energetica attraverso le sole fonti rinnovabili;».

1.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno all'edilizia eco-compatibile e a basso impatto ambientale, alla generazione, produzione e trasmissione dell'energia da fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico e allo sviluppo tecnologico;».

1.8

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) promuovere l'applicazione di dispositivi intelligenti atti a garantire l'incremento delle prestazioni energetiche di edifici e di sistemi attraverso il controllo e la gestione dell'energia prodotta ed utilizzata».

1.9

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzione sostenibili e dell'occupazione;».

1.9 (testo 2)

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;».

1.10

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «del settore delle costruzioni,» aggiungere le seguenti: «dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.11

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, lettera e), dopo le parole: «settore delle costruzioni», inserire le seguenti: «, dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.12

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «del settore delle costruzioni,» aggiungere le seguenti: «dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.13

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «del settore delle costruzioni,» aggiungere le seguenti: «dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.14

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «del settore delle costruzioni,» aggiungere le seguenti: «dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature».

1.15

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e dell'occupazione», con le seguenti: «, dei materiali, delle tecnologie impiantistiche, delle apparecchiature e dell'occupazione».

1.16

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere fra gli abitanti dell'edificio una cultura della responsabilità in tema di valorizzazione dell'acqua di rete, con la finalità di contenere i consumi energetici e lo smaltimento di materie plastiche e di vetro».

1.17

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati».

1.18

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

Art. 2.**2.1**

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Al comma 1 dell'articolo articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso *standard* dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

Conseguentemente:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato A di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire il punto 11 con il seguente: 11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto»;

b) all'articolo 18, comma 1, sopprimere la seguente parola: «c)».

2.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero qualità di un edificio» sono parametri per valutare la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso *standard* dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, della latitudine, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «lettere c), d), e) ed f)» con le seguenti: «lettere d), e) ed f)».

2.3

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso *standard* dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

2.4

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso *standard* dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasforma-

zione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

2.5

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

"*c*) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso *standard* dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico"».

2.6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, alla lettera *d*) sostituire le parole: "rendimento energetico" con le seguenti: "qualità energetica"».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «lettere c), d), e) ed f)» con le seguenti: «lettere c), e) ed f)».

2.7

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera l-ter), sopprimere le seguenti parole: «non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.».

2.8

SANTANGELO, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera l-ter), sostituire le parole: «non necessariamente estraneo» con le seguenti: «necessariamente estraneo».

2.9

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) la lettera l-quater) è sostituita dalla seguente:

"l-quater) cogenerazione produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e lettere o), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011";

b) alla lettera l-duodecies, infine, dopo la parola: "biogas;" aggiungere il seguente periodo: ". In particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per "biomassa" si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;"».

2.10

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera l-quater le parole: «rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e lettere o), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011»;

alla lettera l-duodecies, in conclusione, dopo le parole: «di depurazione e biogas;» sono aggiunte le seguenti parole: «in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per "biomassa" si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;».

2.11

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la lettera l-septies), con la seguente:

«l-septies) edificio di proprietà pubblica» edificio di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti. Sono inclusi gli edifici di proprietà di società partecipate, in tutto o in parte, dai predetti enti;».

2.12

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera l-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti)», aggiungere le seguenti: «dotazione impiantistica.».

2.13

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera I-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),» inserire le seguenti: «dotazione impiantistica.».

2.14

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, alla lettera I-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),» aggiungere le seguenti: «dotazione impiantistica.».

2.15

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera I-novies), dopo le parole: «(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),» aggiungere le seguenti: «dotazione impiantistica.».

2.16

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera I-novies), alla parola: «orientamento», premettere le seguenti: «dotazione impiantistica.».

2.17

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la lettera «I-duodecies)», con la seguente:

«I-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonte idraulica (idroelettrica, idrotermica, moto delle maree), solare (termica, fotovoltaica), eolica, geotermica, da biomassa, da gas di discarica, da gas provenienti da processi di depurazione e da processi di gasificazione di biomassa legnosa;"».

2.18

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera l-vicies bis), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altri impianti tecnologici presenti nello stesso».

2.19

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera l-vicies bis), dopo le parole: «e, per il settore terziario, l'illuminazione,» aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecnologici presenti nello stesso.».

2.20

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera l-vicies bis), dopo le parole: «e, per il settore terziario, l'illuminazione,» aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecnologici presenti nello stesso.».

2.21

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera l-vicies-bis), dopo le parole: «per il settore terziario, l'illuminazione,», aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecnologici presenti nello stesso.».

2.22

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera l-vicies bis), dopo le parole: «e, per il settore terziario, l'illuminazione,» aggiungere le seguenti: «e altri impianti tecnologici presenti nello stesso.».

2.23

BORIOLI, FILIPPI, CALEO, FORNARO, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera l-vicies ter), dopo le parole: «manutenzione ordinaria», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione, a titolo indicativo e non esaustivo, delle semplici tinteggiature e delle operazioni di lavaggio delle facciate».

2.24

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera l-vicies-ter), sostituire le parole: «lettera l-vicies-bis);» con le seguenti: «lettera l-vicies-quater)».

2.25

VACCARI, PEZZOPANE, MARGIOTTA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, lettera l-vicies-quater), dopo le parole: «(A titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e» aggiungere le seguenti: «miglioramenti ed adeguamenti sismici,».

2.26

MARGIOTTA, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, VACCARI, PEGORER

Al comma 1, lettera l-vicies-quater), dopo le parole: «manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e» aggiungere le seguenti: «adeguamenti antisismici,».

2.27

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la lettera l-undetricies), aggiungere la seguente:

«*l-undetricies-bis*) "impianto termico": impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW"».

2.27 (testo 2)

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la lettera l-undetricies), aggiungere la seguente:

«*l-undetricies-bis*) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 12 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.».

2.28

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La definizione al punto 9 dell'Allegato A è modificata come segue:

9. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».

2.29

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La definizione al punto 11 dell'Allegato A è modificata come segue:

'11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto'"».

2.30

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La definizione al punto 11 dell'Allegato A è modificata come segue:

'11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso

di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».

Art. 3.

3.1

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore».

3.2

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore».

3.3

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;».

3.4

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;».

3.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), nella lettera l), dopo le parole: «utenti finali», inserire le seguenti: «l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi,».

3.6

SANTANGELO, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», nella lettera d), dopo la parola: «isolati» inserire le seguenti: «non residenziali, non dotati di impianti di climatizzazione,».

3.7

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», nella lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3.8

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno.».

3.9

AUGELLO

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno.».

3.10

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, GIROTTO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

«*d-bis.1.* Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.».

3.11

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera d), comma 3-ter, sostituire le parole: «lettera d),» con le seguenti: «lettera e),».

Art. 4.**4.1**

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», nella lettera a) sostituire il punto 1) con il seguente: «1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;».

4.2

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», nella lettera a) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;».

4.3

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», nella lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte

dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;».

4.4

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», alla lettera a) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;».

4.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera a), nel comma 1, lettera a), punto 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «UNI e CTI», con le seguenti: « UNI, CTI e CEI»;*
 - b) dopo la parola: «CEN» inserire le seguenti: «e dal CLC».*
-

4.6

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: «energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili» si aggiungono le seguenti: «e i sistemi di accumulo ad esse abbinati».

4.7

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema» sono aggiunte le seguenti: «(produzione condominiale interna e esterna).

4.8

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,» *inserire le seguenti:* «l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico,».

4.8 (testo 2)

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.».

4.9

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,» *inserire le seguenti:* «l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, ».

4.10

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,» *inserire le seguenti:* «l'installazione di sistemi di controllo attivo

come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico,».

4.11

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,» inserire le seguenti: «l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico,».

4.12

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «invernale ed estiva degli edifici,» inserire le seguenti: «l'installazione di sistemi di controllo attivo, quali i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico,».

4.13

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo le parole: «attestati di prestazione energetica», aggiungere il seguente periodo: «Per tale attività il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell'ENEA».

Art. 5.**5.1**

BOTTICI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dal 31 dicembre 2018, tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere edifici a energia quasi zero».

5.2

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, sostituire il termine: «31 dicembre 2018» con il seguente: «31 dicembre 2016».

5.3

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, sostituire il termine: «31 dicembre 2014» con il seguente: «30 giugno 2014».

5.4

CIOFFI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».

5.5

CIOFFI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la riqualificazione diffusa del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, finalizzata in particolare al raggiungi-

mento della classe di efficienza energetica più elevata nell'arco temporale di dieci anni per gli edifici pubblici e di quindici anni per quelli privati».

5.6

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 1, sostituire le parole: «, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento» con le seguenti: «, al tipo di utilizzo e alle condizioni climatiche locali in cui è inserito l'immobile, secondo una scala di priorità definita dal rapporto tra entità dell'intervento e risparmio energetico conseguito, al lordo di eventuali contributi ottenuti per l'iniziativa».

5.7

MIRABELLI, BERTUZZI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO, VACCARI, PEGORER

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», secondo comma, dopo le parole: «con particolare attenzione agli edifici scolastici» aggiungere le seguenti: «e agli edifici di edilizia residenziale pubblica».

5.8

MARINELLO

Al capoverso 4-ter, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «, agli ospedali e alle università, nonché degli impianti di illuminazione pubblica»;

b) dopo le parole: «attraverso le Esco» sono aggiunte le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite»;

c) dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «e negli impianti di illuminazione pubblica, anche al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale alle ESCO e alle società, anche di nuova costituzione e/o nella forma di partenariato pubblico, che sono titolari degli interventi, e per la fomitura dei servizi di cui al presente articolo».

5.9

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Per la gestione delle attività finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica negli edifici scolastici possono essere utilizzate cooperative, anche già esistenti nelle scuole, partecipate dal Comune e con la presenza di rappresentanti dell'istituto scolastico. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno delle spese sostenute dalle predette cooperative per le attività strettamente finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica nell'edificio scolastico nel quale operano».

5.10

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», secondo comma, dopo le parole: «dello stesso articolo 19» aggiungere le seguenti: «Al fine di garantire una gestione del fondo secondo quanto definito dall'articolo 22 comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si definisce la seguente ripartizione del gettito del medesimo per i due interventi in oggetto; in particolare, il gettito derivante dal corrispettivo applicato al consumo del gas metano pari a 0,05 ce/sm³ posto a carico dei clienti finali è destinato esclusivamente alla realizzazione delle reti di teleriscaldamento e raffrescamento, mentre quello derivante dalle aste provenienti dalle quote di emissione di CO₂ è finalizzato agli interventi di efficienza energetica. L'avanzo eventuale di una delle due destinazione d'uso del fondo, andrà a beneficio dell'altro».

5.11

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al capoverso 4-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le spese sostenute da comuni e province con finalità di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, sono escluse dall'assoggettamento al patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, che opera nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.12

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «4-ter», comma 3, dopo le parole: «mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendiconto energetico dell'edificio» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC».

5.13

PEZZOPANE, ASTORRE, Gianluca ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, sostituire le parole: «30 aprile 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2013».

5.14

GIBIINO, FLORIS, CARIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, sostituire le parole: «30 aprile 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2013».

5.15

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

«4-quater. Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'auto consumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, prevedono l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che devono essere obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento

agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

La dimensione dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata in coerenza con le formule riportate nell'allegato 3 – comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per un'energia accumulata pari ad un giorno di produzione media nell'anno della potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

5.16

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

«4-quater. - (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, prevedono l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che devono essere obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule riportate nell'allegato 3 – comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

5.17

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4-ter», inserire infine il seguente:

«Art. 4-quater. – (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autocon-

sumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, prevedono l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che devono essere obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule riportate nell'allegato 3 – comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

5.18

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, DIVINA, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

«4-quater. (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti). – 1. progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, prevedono l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che devono essere obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule riportate nell'allegato 3 – comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

5.19

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4-ter», aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 4-quater. (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.».

5.20

ARRIGONI, BELLOT, CONSIGLIO, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il capoverso 4-ter aggiungere, in fine, il seguente:

«4-quater. Sono comunque escluse dal Patto di Stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'illuminazione pubblica finalizzata ad un potenziamento della sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Alla presente disposizione, che opera nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.21

CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti e di conseguire gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra, dal 1° gennaio 2014, il 5 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni e da esse occupati è ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dall'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Sono fatti salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui, per i vincoli di cui al periodo precedente, non sia possibile l'adeguamento ai requisiti minimi di prestazione energetica, le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire la riduzione dei consumi energetici in misura pari all'80 per cento, anche attraverso l'utilizzo di energia autoprodotta con sistemi di cogenerazione.

1-ter. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alla ristrutturazione di edifici ed unità immobiliari privati e volte al miglioramento della classe energetica dei medesimi edifici o unità immobiliari, al fine di adeguarsi ai requisiti di prestazione energetica previsti dall'articolo 4 direttiva 2010/31/UE.

1-quater. Ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono ristrutturare l'unità immobiliare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

- alla lettera a) sostituire "12,6 per cento" con "15,6";*
 - alla lettera b) sostituire "11,6 per cento" con "14,6";*
 - alla lettera c) sostituire "10,6 per cento", con "13,6";*
 - alla lettera d) sostituire "9 per cento", con "12";*
 - alla lettera e) sostituire "8 per cento", con "11"».*
-

Art. 6.**6.1**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 1, secondo periodo, le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

Conseguentemente:

1) allo stesso capoverso, comma 2, secondo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;

2) all'articolo 12, capoverso «Art. 15», comma 4, primo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori», sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

6.2

SANTANGELO, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 2, primo periodo, dopo la parola: «vendita», inserire le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 3, dopo la parola: «vendita», inserire le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito».

6.3

CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso 6, al comma 2, dopo le parole «nel caso di vendita o» sono inserite le parole: «a partire dal 31 dicembre 2015».

6.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 6, al comma 3, dopo le parole «nei contratti di vendita o» sono inserite le parole: «a partire dal 31 dicembre 2015».

6.5

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.».

6.6

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di efficienza energetica degli impianti termici» con le seguenti: «di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici.».

6.7

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, quinto capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica», sostituire le parole: «degli impianti termici» con le seguenti: «degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici.».

6.8

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «6», al comma 5, le parole: «degli impianti termici», sono sostituite con le seguenti: «degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici.»

6.9

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 5 dopo le parole: «La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica», sostituire le parole: «degli impianti termici» con le seguenti: «degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici.»

6.10

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «6», al comma 6, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».

6.11

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, capoverso «6», al comma 6, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».

6.12

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»

sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

6.13

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

6.14

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «A partire dal 1° luglio 2016, l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica è esteso a tutti gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale inferiore a 250 m²».

6.15

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo il capoverso 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti».

6.16

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 7, le parole: «Per gli edifici aperti al pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli edifici adibiti ad uso pubblico».

6.17

SANTANGELO, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2».

6.18

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 8, sostituire le parole: «di offerta di vendita o di locazione» con le seguenti: «di trasferimento a titolo oneroso o di locazione a nuovo soggetto».

6.19

D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

6.20

ASTORRE, GIANLUCA ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8».

6.21

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8».

6.22

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 9, sostituire la parola: «termici» con la seguente: «tecnici».

6.23

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, nono capoverso, sostituire la parola: «termici» con la seguente: «tecnici».

6.24

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 9, la parola: «termici», è sostituita con la seguente: «tecnici».

6.25

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, nono capoverso, dopo le parole: «Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti», sostituire la parola: «termici», con la seguente: «tecnici».

6.26

BORIOLI, FILIPPI, CALEO, FORNARO, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 11, sostituire le parole: «al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2», con le seguenti: «per quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è sostituito dall'attestato di prestazione energetica. L'attestato di qualificazione energetica».

6.27

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso: «Art. 6», al comma 12, lettera b), punto n. 6. dopo le parole: «l'energia esportata», aggiungere le seguenti: «misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo».

6.28

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dodicesimo capoverso, lettera b), punto 6), dopo le parole: «l'energia esportata», aggiungere le seguenti: «misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo».

6.29

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», al comma 12, lettera b), capoverso 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo».

6.30

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 12, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo».

6.31

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 12, al punto 6), dopo le parole: «l'energia esportata», aggiungere le seguenti: «misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo».

6.32

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», punto 12, lettera d), le parole: «e le province autonome» sono soppresse.

6.33

AUGELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'applicazione del comma 2 e del comma 3 del presente articolo è rinviata al 31 dicembre 2015, in caso di locazione di singole unità immobiliari».

6.34

GIOVANARDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riscritto dall'articolo 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno"».

6.35

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riscritto dall'articolo 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno."».

6.36

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rinviata, in caso di locazione di singole unità immobiliari, al 31 dicembre 2015».

Art. 7.**7.1**

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,» è aggiunta la seguente: «elettriche»;

b) la parola: «termici» è sostituita con la seguente: «tecnici».

7.2

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,» aggiungere la seguente: «elettriche».

Conseguentemente:

dopo le parole: «devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti» sostituire la parola: «termici» con la seguente: «tecnici».

7.3

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «1», dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» aggiungere la seguente: «, elettriche» e sostituire la parola: «termici» con la seguente: «tecnici».

7.4

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo le parole: «competenze edili, impiantistiche termotecniche,» inserire la seguente: «elettriche» e dopo le parole: «per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti» sostituire la parola «termici» con la seguente: «tecnici».

7.5

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso «1», nel primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» inserire la seguente: «, elettriche».

7.6

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso «1», nel primo periodo, sostituire le parole: «relativi impianti termici», con le seguenti: «relativi impianti tecnici».

7.7

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «contenzualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti» sono inserite le seguenti: «, o alla domanda di concessione edilizia».

7.8

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo da: «Tali adempimenti», fino alla fine del periodo con il seguente: «Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2., lettera g), del decreto 22 gennaio

2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. In caso di sostituzione di un generatore di calore con un sistema di generazione ibrido non si considera lo soglia del 10 per cento come rapporto tra lo potenza del nuovo generatore e di quello sostituito».

7.8 (testo 2)

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «mera».

7.9

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «1», sostituire il secondo periodo da «Tali adempimenti», fino alla fine del periodo con il seguente: «Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo S, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. In caso di sostituzione di un generatore di calore con un sistema di generazione ibrido non si considera la soglia del 10 per cento come rapporto tra la potenza del nuovo generatore e di quello sostituito».

7.10

BONFRISCO

Al comma 1, al capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sopprimere la parola: «mera»;

b) al terzo periodo sostituire le parole da: «Gli schemi e le modalità di riferimento», fino alla fine del periodo con le seguenti: «In caso di sostituzione di un generatore di calore con un sistema di generazione ibrido non si considera lo soglia del 10 per cento come rapporto tra lo potenza del nuovo generatore e di quello sostituito».

7.11

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area"».

7.12

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area"».

7.13

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area"».

7.14

PELINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area"».

7.15

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti».

7.16

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 2, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area».

7.17

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 2, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti: «di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.».

7.18

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, dopo le parole: «sistemi di misurazione intelligenti», aggiungere le seguenti: «di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

7.19

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 2, capoverso «1-bis», aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

7.20

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 2, alla fine del primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

7.21

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, alla fine del primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «di monitoraggio e controllo attivi dei consumi».

Art. 8.**8.1**

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «A tali fini: i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite dalle seguenti: «entro dodici mesi».

8.2

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso a), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla società di distribuzione si applica una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuna utenza rifornita entro il 31 dicembre di ciascun anno e non comunicata all'ente competente in materia di controlli».

8.3

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), alla lettera «c)» ivi richiamata, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, lettera b), capoverso "1-bis";».

8.4

VACCARI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quinquies, dopo le parole: «tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi» aggiungere le seguenti: «e con riferimento all'allegato 2 (Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio».

8.5

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 5-sexies, aggiungere i seguenti:

«5-septies. Per le attività relative al monitoraggio, analisi, valutazioni e adeguamento della legislazione energetica nazionale e regionale, in riferimento all'orientamento della politica energetica del settore, l'ENEA provvederà, per gli anni 2013, 2014 e 2015, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti, a svolgere attività finalizzate alla raccolta e aggiornamento dei dati, alla valutazione di impatto sugli utenti finali e sulla legislazione di settore, alla redazione di proposte per un piano di sviluppo organico dell'efficienza energetica negli edifici e alla creazione di un osservatorio nazionale, con un sistema informatizzato, che raccolga i dati

energetico-ambientali e che sarà reso disponibile al Ministero dello sviluppo economico. I risultati delle attività di cui al presente comma sono trasmessi annualmente ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e alla Conferenza unificata».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8.6

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente comma:

«5-septies. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere a), p) e s), i comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con il presente decreto legislativo».

8.7

ASTORRE, Gianluca ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente comma:

«5-septies. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere a), p) e s), i comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con il presente decreto legislativo».

Art. 9.**9.1**

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1; capoverso «Art. 11», nel comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.2

BONFRISCO

Al comma 1, al capoverso, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.3

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis). Per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.5

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire lo seguente: «per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.6

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

9.7

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 11», al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis. Per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione».

Art. 11.**11.1**

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole: «certificati bianchi», con le seguenti: «titoli di efficienza energetica».

Art. 12.**12.1**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole: «L'ente locale e la regione», aggiungere le seguenti: «o la provincia autonoma.».

12.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Ai commi 7 e 8, sostituire le parole: «non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro», con le seguenti: «non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.».

12.3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Al comma 10, sostituire le parole: «non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro», con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro.».

12.4

VACCARI, PEZZOPANE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni, in relazione alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, predispongono un percorso graduale di adeguamento, da completare entro l'anno 2020.».

Art. 13.**13.0.1**

DE PETRIS, STEFANO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modificazioni dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)*

«1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, aggiungere in fine le parole: "La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.", e all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c).

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 120 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-

tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

13.0.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modificazioni all'articolo 17

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

"Art. 17.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e dalle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione statale, abbiano già provveduto al recepimento."».

13.0.3

GIBIINO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale".

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, allegato II, dopo il punto 7-*ter* è aggiunto il seguente: "7-*quater*. Gli impianti geotermici pilota di cui al capo I, articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

b) alla parte II, allegato III, lettera *v*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al capo I, articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

c) alla parte II, allegato IV, punto 2, lettera *b*) dopo le parole: "le risorse geotermiche" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al capo I, articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"».

13.0.4

DELLA VEDOVA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 dicembre 2013, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a determinare i livelli o le classi di prestazione cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali e in accordo con il sistema di classificazione (*Construction Product Regulation*) previsto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro stabilisce e disciplina, altresì, l'obbligo dell'utilizzo di cavi elettrici ed altri materiali di

conduzione a bassa emissione di gas e fumi per la costruzione o la ristrutturazione delle seguenti categorie di edifici:

a) di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinati sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, ivi compresi gli edifici scolastici;

b) adibiti ad uso pubblico, ad attività industriale o commerciale, alla fornitura di servizi sanitari o assistenziali;

c) residenziali, composti da almeno otto unità immobiliari.

3. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 2 per gli edifici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma è differito al 31 dicembre 2015».

13.0.5

DIVINA, CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell'irraggiamento solare per l'erogazione degli incentivi in favore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

1. Gli incentivi erogati alle energie rinnovabili di generazione solare sono correlati al livello di irraggiamento solare al suolo, secondo la norma UNI 10349, tramite un coefficiente perequativo.

2. Il coefficiente perequativo di cui al comma 1 si calcola, sulla base dei dati provinciali, secondo la norma UNI 10349, calcolando la media dell'irraggiamento solare per ogni regione, in relazione ai valori dell'irraggiamento solare delle province ricadenti nel territorio della stessa regione. Sulla base della media dell'irraggiamento solare di tutte le province è altresì calcolata la media dell'irraggiamento solare nazionale. Il coefficiente perequativo relativo alla singola regione, da moltiplicare per il valore dell'incentivo assegnato dal Gestore dei servizi energetici Spa, è ricavato dal rapporto tra la media nazionale e la media della singola regione.

3. Al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti pubblici, nelle regioni dove il coefficiente perequativo, calcolato ai sensi del comma 2, risulta maggiore a uno, ovvero nelle regioni dove si prevede un aumento del contributo sul kilowatt prodotto, l'incremento eccedente l'unità è applicato solo per la metà dell'eccedenza risultante. Nel caso di coefficienti

che portano a una riduzione del contributo inferiore a uno, la riduzione è applicata per intero.

4. I risparmi di spesa conseguiti in base sono destinati per un importo non inferiore al 50 per cento, a incentivare la produzione nazionale di impianti solari fotovoltaici e di impianti termici.».

13.0.6

DE PETRIS, STEFANO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione».

13.0.7

VACCARI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – 1. L'attività di installazione e di manutenzione di impianti e apparecchi posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, di qualsiasi potenza e alimentati, totalmente o parzialmente, da

fonti rinnovabili di qualsiasi tipo, nonché di impianti con pompe di calore o cogeneratori, è consentita esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 37 del 2008 secondo la seguente classificazione:

impianti elettrici integrati con impianti fotovoltaici o alimentati da energia eolica: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

impianti solari termici integrati con impianti di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

impianti solari termici integrati con impianti adibiti esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

impianti alimentati a biomasse integrati con impianti di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

impianti alimentati a biomasse integrati con impianti adibiti esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

impianti con pompe di calore: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

impianti integrati con cogeneratori: imprese abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) e lettera *c*) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Ai fini del mantenimento della abilitazione, i responsabili tecnici delle imprese abilitate devono frequentare corsi di aggiornamento per un monte ore annuale di 8 ore sugli argomenti indicati dalla Direttiva 2009/28/CE, allegato IV, comma 6), lettere *b*), *c*) e *d*). I corsi devono prevedere un *test* di apprendimento in grado di attestare che il responsabile tecnico possiede le capacità richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica. Le Regioni e le province autonome provvedono al riconoscimento dei fornitori di formazione, dandone comunicazione alle Camere di commercio aventi sede nelle Regioni stesse. Con cadenza quinquennale i fornitori di formazione comunicano alle Camere di commercio competenti in base alla sede delle imprese l'elenco delle imprese il cui responsabile tecnico abbia frequentato i corsi di aggiornamento e superato i *test* di apprendimento. L'attestazione delle competenze è registrata nel Registro delle Imprese tenuto dalle competenti

Camere di commercio senza oneri per le imprese. La mancanza di attestazione delle competenze è inserita nel Registro delle imprese tenuto dalle competenti Camere di commercio con annotazione che specifichi che, in riferimento alle abilitazioni possedute ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008, l'impresa non è abilitata alla attività di installazione e di manutenzione di impianti e apparecchi posti al servizio degli edifici, di qualsiasi potenza e alimentati, totalmente o parzialmente, da fonti rinnovabili o con questi integrati, nonché di impianti con pompe di calore o cogeneratori.

3. A seguito dell'approvazione di un'apposita norma tecnica da parte di UNI e CEI avente quale oggetto la certificazione delle competenze dei responsabili tecnici delle imprese che esercitino l'attività di cui al comma 1), i responsabili tecnici delle imprese che intendano esercitare le attività di cui al medesimo comma 1) dovranno, entro 36 mesi dall'emanazione della norma tecnica, certificare le proprie competenze presso un organismo di certificazione accreditato per la specifica attività dall'organismo di accreditamento designato dal Ministero dello sviluppo economico quale organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. La certificazione dovrà avere validità decennale. Qualora l'impresa, alla scadenza dei termini sopra indicati, non abbia presentato l'istanza alla competente Camera di commercio è da intendersi non abilitata alla attività di installazione e di manutenzione di impianti e apparecchi posti al servizio degli edifici, di qualsiasi potenza e alimentati, totalmente o parzialmente, da fonti rinnovabili o con questi integrati, nonché di impianti con pompe di calore o cogeneratori. La Camera di commercio provvederà ad annotare nel Registro delle imprese tale limitazione alle attività abilitate. A partire dalla medesima data le imprese che intendano iniziare le attività di cui al comma 1) dovranno dimostrare il possesso da parte del responsabile tecnico della certificazione delle competenze».

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica*).
– 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto esclusivamente per interventi con impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*).

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 236 milioni nel 2014, 295,6 milioni nel 2015 e 490,2 milioni nel 2016, 653,1 milioni nel 2017 e 533,1 a decorrere dal 2018 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte a decorrere dal 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 236 milioni nel 2014, 295,6 milioni nel 2015 e 490,2 milioni nel 2016, 653,1 milioni nel 2017 e 533,1 a decorrere dal 2018. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 5, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 5 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 5 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli

obiettivi di risparmio di cui al comma 5, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.2

VACCARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applicano nella misura del 65 per cento» fino a: « produzione di acqua calda sanitaria.» con le seguenti: «si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.».

Conseguentemente:

ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il

Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5. lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	20,0	70,0	55,0	20,0	70,0	55,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	20,0	15,0	10,0	20,0	15,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4,0	10,0	5,0	4,0	10,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	40,0	30,0	10,0	40,0	30,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	44,0	160,0	110,0	44,0	160,0	110,0

».

14.3

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 55 per cento e, a partire dal 10 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020, le medesime disposizioni si applicano in misura pari al 45 per cento».

b) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

14.4

FABBRI, Gianluca ROSSI, COLLINA, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) il comma 2, è soppresso;

c) al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».

Conseguentemente:

all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 115 milioni per l'anno 2014, a 380 milioni di euro per l'anno 2015 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 115 milioni per l'anno 2014, a 380 milioni di euro per l'anno 2015 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

14.5

PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
 - b) il comma 2, è soppresso;
 - c) al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».
-

14.6

D'ONGHIA, MERLONI

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014»;
- 2) al comma 2, le parole: «al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 21, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,1 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 per cento";

alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento"».

14.7

D'ONGHIA, MERLONI

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014»;

2) al comma 2, le parole: «al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 21, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spese di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via

permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.8

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le parole: «30 giugno 2014».

Conseguentemente:

Ai fini della copertura degli oneri valutati in 43,4 milioni di euro per l'anno 2014, 159,4 milioni di euro per l'anno 2015, 109,8 milioni di euro per l'anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 70,9 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro

netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.9

BORIOLI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FILIPPI, CALEO, RANUCCI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, SONEGO, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «30 giugno 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte

di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	20,0	70,0	55,0	20,0	70,0	55,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	20,0	15,0	10,0	20,0	15,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4,0	10,0	5,0	4,0	10,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	40,0	30,0	10,0	40,0	30,0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	44,0	160,0	110,0	44,0	160,0	110,0

».

14.10

COLLINA, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, PEZZOPANE, TURANO, PEGORER, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «al 31 dicembre 2013», aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo, nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione Mondiale di Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i Sindaci o Autorità locali sono state costrette ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi

in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	12,0	10,0	10,0	12,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	5,0	1,0	1,0	5,0	1,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ministero della difesa	4,0	10,0	5,0	4,0	10,0	5,0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	15,0	31,0	22,0	15,0	31,0	22,0

».

14.11

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

– *dopo le parole: «al 31 dicembre 2013,», inserire il seguente periodo: «incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Sono altresì incluse le spese per la installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza che utilizzino in regime di autoconsumo l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e/o da pannelli solari, destinata alla climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Sono escluse le»;*

– *dopo le parole: «31 dicembre 2013», le parole: «con l'esclusione delle», sono soppresse.*

14.12

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

– *dopo le parole: «al 31 dicembre 2013,», inserire il seguente periodo: «incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, art. 2 comma 1, lettere d) e e) per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione do produzione di acqua calda sanitaria. Sono escluse le »;*

– *dopo le parole: «31 dicembre 2013», le parole: «con l'esclusione delle» sono soppresse.*

14.13

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2013», aggiungere le seguenti: «ivi incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogene-

razione e piccola cogenerazione di cui al decreto legislativo n. 20 del 2007 art. 2, comma 1, lettere *d*) e *e*) per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	12,0	20,0	13,0	12,0	20,0	13,0
Ministero dello sviluppo economico	3,0	10,0	5,0	3,0	10,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	25,0	43,0	31,0	25,0	43,0	31,0

».

14.14

MARINELLO

Al comma 1 eliminare le parole da: «con l'esclusione delle spese» fino alla fine del periodo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-

zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.15

RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO, PEGORER

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014, a 73 milioni di euro per l'anno 2015 e a 47 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	10,0	7,0	5,0	10,0	7,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Ministero della difesa	10,0	20,0	15,0	10,0	20,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	35,0	73,0	47,0	35,0	73,0	47,0

».

14.16

COLLINA, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO, MARGIOTTA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con

pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014, a 73 milioni di euro per l'anno 2015 e a 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	10,0	7,0	5,0	10,0	7,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Ministero della difesa	10,0	20,0	15,0	10,0	20,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	35,0	73,0	47,0	35,0	73,0	47,0

».

14.18

GALIMBERTI, PELINO, LANGELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

Conseguentemente, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14.19

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'esclusione delle spese», fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 43,4 milioni di euro per l'anno 2014, 159,4 milioni di euro per l'anno 2015, 109,8 milioni di euro per l'anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 70,9 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.20

GIROTTI, MOLINARI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, con l'esclusione», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. " e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

14.21

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'esclusione» fino alla fine del comma

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 21 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 1 dell'articolo 14, pari a 1 milione nel 2013, 7 milioni nel 2014 e 5 milioni a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1 milione nel 2013, 7 milioni nel 2014 e 5 milioni a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.22

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «, con l'esclusione delle», fino alla fine del comma, con le seguenti: «incluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, sempreché non si sia già acceduto ad altre tipologie di tariffe incentivanti».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, sostituire rispettivamente le parole: «47,8 milioni»; «271,3 milioni»; «373,5 milioni»; «260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni», «314,3 milioni», «424,5 milioni» e 311,7 milioni e «308,8 milioni».

E conseguentemente all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E conseguentemente ancora, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.», sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

14.23

PICCOLI, PELINO, BOCCA, BRUNI, GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole da: «, con l'esclusione delle spese», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, ivi incluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento».

14.24

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed impianti geotermici a bassa entalpia».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 21 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 1 dell'articolo 14, pari a 100.000 euro nel 2013, 800.000 euro nel 2014 e 500.000 euro a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100.000 euro nel 2013, 800.000 euro nel 2014 e 500.000 euro a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.25

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2013 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 65 per cento alle spese documentate sostenute per interventi relativi a schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili. La detrazione di cui al periodo precedente è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, sostituire rispettivamente le parole: «47,8 milioni», «271,3 milioni», «373,5 milioni», «260,7 milioni» e «257,8 milioni», *con le seguenti:* «103,8 milioni», «314,3 milioni», «424,5 milioni» «311,7 milioni» e «308,8 milioni».

E conseguentemente all'articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E conseguentemente ancora, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

14.26

CASSANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'inclusione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti completi di meccanismi automatici di regolazione e controllo atti a ridurre l'apporto di calore estivo per irraggiamento solare».

14.27

BONFRISCO

Al comma 1, aggiungere, in fondo, la seguente frase: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano altresì alle spese per sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti completi di meccanismi automatici di regolazione e controllo atti a ridurre l'apporto di calore estivo per irraggiamento solare».

14.28

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «acqua calda sanitaria», aggiungere, in fine, le seguenti: « e con l'inclusione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti completi di meccanismi automatici di regolazione e controllo atti a ridurre l'apporto di calore estivo per irraggiamento solare».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari

per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5. lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-*ter*.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-*ter*)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	12,0	24,0	13,0	12,0	24,0	13,0
Ministero dello sviluppo economico	3,0	10,0	5,0	3,0	10,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	25,0	48,0	32,0	25,0	48,0	32,0

».

14.29

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi relativi ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE)».

14.30

CIOFFI, GIROTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per i soli interventi relativi all'installazione di pannelli solari installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, sostituire rispettivamente le parole: «47,8 milioni», «271,3 milioni», «373,5 milioni», «260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni», «314,3 milioni», «424,5 milioni», «311,7 milioni» e «308,8 milioni».

E, conseguentemente, all'articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E, conseguentemente, ancora all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

14.31

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma precedente si applica nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014, a 78 milioni di euro per l'anno 2015 e a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	16,0	30,0	27,0	18,3	30,0	27,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	14,0	10,0	10,0	14,0	10,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4,0	10,0	5,0	4,0	10,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	14,0	10,0	10,0	14,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	40,0	78,0	57,0	42,3	78,0	57,0

».

14.32

VACCARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 65 per cento anche alle spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2013

al 31 dicembre 2013, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari (vasi) aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari (vasi) e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente:

a) nella rubrica aggiungere le seguenti parole: «ed idrica»;

b) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 15, comma 1-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 18 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-quater».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	12,0	10,0	10,0	12,0	12,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ministero della difesa	1,0	6,0	1,0	1,0	6,0	1,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	12,0	24,0	12,0	12,0	24,0	18,0

».

14.33

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione, di cui al comma 1, non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU».

14.34

VACCARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «al 30 giugno 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 32 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	15,0	12,0	10,0	15,0	12,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	3,0	2,0	0,0	3,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4,0	10,0	5,0	4,0	10,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	14,0	10,0	10,0	14,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	3,0	2,0	0,0	3,0	2,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	15,0	32,0	24,0	15,0	32,0	24,0

».

14.35

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

14.36

MIRABELLI, BERTUZZI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO, VACCARI, PEGORER

Al comma 2, dopo le parole: «di cui si compone il singolo condominio» aggiungere le seguenti: «nonché, nel limite massimo di spesa pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, a 180 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, agli edifici di edilizia sociale così come definita nel decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	50,0	80,0	70,0	50,0	80,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	20,0	20,0	10,0	20,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	90,0	180,0	150,0	90,0	180,0	150,0

14.37

BOTTICI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con l'obiettivo del risparmio energetico generale, nonché per interventi eseguiti solo su alcune unità immobiliari ma che arrechino vantaggi in termini di risparmio energetico per l'intero condominio.».

14.38

PELINO, LANGELLA, GALIMBERTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Rientrano tra gli interventi di efficientamento energetico ai fini delle detrazioni riconosciute dai commi precedenti anche quelli che abbiano ad oggetto il rifacimento dell'impianto di illuminazione con installazione di lampade ad alta efficienza energetica provviste o meno di un sistema per la telegestione e il telecontrollo dell'illuminazione.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui alla precedente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma successivo.

3-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a

garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

14.39

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Rientrano tra gli interventi di efficientamento energetico ai fini delle detrazioni riconosciute dai commi precedenti anche quelli che abbiano ad oggetto il rifacimento dell'impianto di illuminazione con installazione di lampade ad alta efficienza energetica provviste o meno di un sistema per la telegestione e il telecontrollo dell'illuminazione».

Conseguentemente:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente disposizione rientrano anche gli interventi indicati dall'articolo 14, comma 3-bis»;

b) ai relativi maggiori oneri pari a 30 milioni per l'anno 2014, a 49 milioni di euro per l'anno 2015 e a 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

– all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari

per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-*ter*.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-*ter*)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	15,0	24,0	17,0	15,0	24,0	17,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	30,0	49,0	37,0	30,0	49,0	37,0

».

14.40

DIVINA, CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino 30 giugno 2014, per interventi finalizzati al raggiungimento delle massime classi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.41

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle spese, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino 30 giugno 2014, relative ad investimenti in nuove tecnologie volte a migliorare la qualità della vita negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbli-

che, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14.42

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute».

14.43

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'ENEA elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del "sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale L. 296/2006" già attivo ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

14.43 (Testo 2)

FISSORE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'ENEA, negli anni 2013 e 2014, elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del "sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale L. 296/2006" già attivo ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede a valere sulle seguenti risorse:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 14, comma 3-bis, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.0.1

DE PETRIS, STEFANO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, relative agli interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni nel 2013, 16 milioni nel 2014 e 12 milioni a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1,5 milioni nel 2013, 16 milioni nel 2014 e 12 milioni a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corri-

spondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

14.0.2

BERTUZZI, MIRABELLI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, VACCARI, PEGORER

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 110 milioni per l'anno 2014, di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, fino all'anno 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore ridu-

zione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *3-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5. lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *3-bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *3-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5. lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *3-ter.*».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2014	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

14.0.3

MIRABELLI, BERTUZZI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO, VACCARI, PEGORER

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi

di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5. lettera b) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2014	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia . . .	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri .	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE . . .	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

14.0.4

BERTUZZI, MIRABELLI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, VACCARI, PEGORER

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale di attuazione 19 febbraio 2007, si interpretano nel senso che nella definizione di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa rientrano tutti gli immobili ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa, ivi compresi gli edifici o le unità immobiliari, oggetto dell'attività dell'impresa, locati o assegnati a terzi o che rappresentano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte

di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge 17. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2014	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia . . .	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri .	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE . . .	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

14.0.5

MARINELLO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "della legge 23 agosto 2004, n. 239." sono inserite le seguenti: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi". e le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio"».

Art. 15.**15.1**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella

legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e degli articoli 17-*quinquies*, 17-*sexies* e 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso programmi di:

- a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;
- b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
- c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:

a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);

b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347, articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, stati ci, antisismici, anche attraverso *software* di applicazione del sistema BIM – *Building Information Modeling*;

d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da organismo di parte terza, – accreditato nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l'accreditamento deve essere rilasciato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro della Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;

e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;

f) le colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui agli artt. artt. 17-*quinquies* e 17-*sexies*, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:

- a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- b) persone giuridiche comprese le E.S.Co.;

- c) le associazioni tra professionisti;
- d) le Amministrazioni pubbliche;
- e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti SpA.

5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi, dal risparmio ed efficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elettrica, da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare.

Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa.

6. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall'art. 2, lettera *i*), decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito delle legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di *project financing* e di finanziamento tramite terzi per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare.

7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assunzioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indeterminato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36 mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 35 per cento con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia uno sgravio previdenziale nella misura del 35 per cento.

Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto percepito».

15.2

ASTORRE, Gianluca ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A partire dal 2014, in attuazione dell'art. 11, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 12, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano pubblico e privato è assoggettato a riqualificazione statica, energetica e ambientale, attraverso programmi di:

- a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;
- b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
- c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

2. Attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:

- a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);
- b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici;
- d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;
- e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;
- f) le colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui agli articoli 17-*quinquies* e 17-*sexies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:

- a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- b) persone giuridiche comprese le E.S.Co;
- c) le associazioni tra professionisti;
- d) le Amministrazioni pubbliche;
- e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa, anche garantito da

beni demaniali, che, finanziato, anche con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi e di risparmio ed efficientamento energetico sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, e da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare, prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti SpA,

5. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co., come definite alla lettera i), comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e s.m.i., certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito delle legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di *project financing* e di finanziamento tramite terzi per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare.».

15.3

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «definizione di misure ed incentivi», aggiungere le seguenti: «permanenti e».

15.4

MARGIOTTA, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, VACCARI, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» aggiungere le seguenti: « e l'adeguamento antisismico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge

6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *3-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *3-bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *3-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *3-ter.*».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

15.5

VACCARI, PEZZOPANE, MARGIOTTA, GIANLUCA ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» aggiungere le seguenti: «sismico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 110 mi-

lioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

15.6

COLLINA, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, PEZZOPANE, TURANO, PEGORER, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti», aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico anche di tipo domestico, produttivo

ed agricolo, nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione Mondiale di Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o autorità locali sono state costrette ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 31 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, prevedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	12,0	10,0	10,0	12,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	5,0	1,0	1,0	5,0	1,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ministero della difesa	4,0	10,0	5,0	4,0	10,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	15,0	31,0	22,0	15,0	31,0	22,0

».

15.7

RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO, PEGORER

Al comma 2, dopo le parole: «degli edifici esistenti» aggiungere le seguenti: «ivi compresi, nel limite massimo di spesa pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, a 180 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2024, quelli di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	50,0	80,0	70,0	50,0	80,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	20,0	20,0	10,0	20,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	90,0	180,0	150,0	90,0	180,0	150,0

15.8

VACCARI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, dopo le parole: «l'incremento del rendimento energetico degli stessi» sono aggiunte le seguenti: «nonché misure atte ad incrementare l'efficienza idrica».

Conseguentemente:

a) nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «ed idrica»;

b) ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 32 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa. All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	15,0	12,0	10,0	15,0	12,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	3,0	2,0	0,0	3,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ministero della difesa	4,0	8,0	6,0	4,0	8,0	6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	15,0	32,0	24,0	15,0	32,0	24,0

».

15.9

PEZZOPANE, VACCARI, MARGIOTTA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori colpiti da eventi calamitosi, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 si applicano anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che realizzano progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente con finalità turistico-ricettive».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 62,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 71,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 65,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2023 e a 56,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	28,3	28,7	28,2	28,3	28,7	28,2
Ministero dello sviluppo economico	10,0	14,0	13,0	10,0	14,0	13,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	62,3	71,7	65,2	62,3	71,7	65,2

».

15.11

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'articolo 15, è, in fine, aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE del comune italiano di ultima residenza e che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia».

15.0.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 344,
della legge 27 dicembre 2006, n. 299)*

1. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 299 deve intendersi nel senso che la detrazione dall'imposta lorda in esso contenuta si applica anche con riferimento al caso di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell'edificio preesistente».

15.0.1

MARINELLO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Detrazioni fiscali per interventi connessi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Gli interventi di smaltimento di amianto connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammessi alle detrazioni fiscali di cui ai commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le tipologie di intervento ammesse a fruire delle detrazioni richiamate al comma 1.

3. Ferma restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per cia-

scun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

Art. 16.

16.1

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole spese documentate relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento fino al 30 giugno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, sostituire rispettivamente le parole: «47,8 milioni», «271,3 milioni», «373,5 milioni», «260,7 milioni» e «257,8 milioni», con le seguenti: «103,8 milioni», «314,3 milioni», «424,5 milioni», «311,7 milioni» e «308,8 milioni».

E conseguentemente all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis».

E conseguentemente ancora, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

16.2

FABBRI, Gianluca ROSSI, COLLINA, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2014, a 420 milioni di euro per l'anno 2015 e a 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2025, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Mini-

stero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 110 milioni per l'anno 2014, a 420 milioni di euro per l'anno 2015 e a 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

16.3

PELINO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2014».

16.4

D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 21, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,1 per cento";

alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10,5 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento"».

16.5

D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 21, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spese di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al comma 3-ter. predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter. non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Mini-

stro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter., nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.6

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: « 30 giugno 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 64,1 milioni di euro l'anno 2014, 172,4 milioni di euro per l'anno 2015, 115,7 milioni di euro per l'anno 2016, 115,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo; non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

16.7

BORIOLI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FILIPPI, CALEO, RANUCCI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, SONEGO, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2015, a 220 milioni di euro per l'anno 2016 e a 160 mi-

lioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

a) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi corretti vi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

16.8

VACCARI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013».» con le seguenti: «30 giugno 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2015, a 220 milioni di euro per l'anno 2016 e a 160 mi-

lioni di euro per gli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

b) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2015	2016	Dal 2017 al 2025	2015	2016	Dal 2017 al 2025
Ministero dell'economia e delle finanze	55,0	100,0	70,0	55,0	100,0	70,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	30,0	20,0	15,0	30,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	15,0	10,0	5,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	110,0	220,0	160,0	110,0	220,0	160,0

».

16.9

MARGIOTTA, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, VACCARI, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre

2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente:

all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 29 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-*quater*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-*quinquies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-*quater*.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	13,0	10,0	10,0	13,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0
Ministero della difesa	5,0	8,0	6,0	5,0	8,0	6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	16,0	29,0	22,0	16,0	29,0	22,0

».

16.10

MORGONI, Gianluca ROSSI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, MARGIOTTA, VACCARI, PEGORER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli interventi di bonifica dall'amianto, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate di cui al precedente periodo è pari al 65 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 29 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-*quater*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-*quinquies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-*quater*.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	13,0	10,0	10,0	13,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0
Ministero della difesa	5,0	8,0	6,0	5,0	8,0	6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	16,0	29,0	22,0	16,0	29,0	22,0

16.11

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche alla sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*).

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 1,8 milioni per il 2013; 18,6 milioni per il 2014 e 11,6 milioni a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1,8 milioni per il 2013; 18,6 milioni per il 2014 e 11,6 milioni a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. ».

16.12

DIVINA, CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di

imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.13

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, si applica, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera h) dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, anche ai soggetti IRES di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e alle società di persone e persone fisiche con partita IVA».

16.14

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, aggiungere in fine le parole: "che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*)"».

16.15

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i lavori di manutenzione sulle parti comuni degli edifici condominiali, ai fini del computo del limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, in quanto oggetto di autonoma previsione agevolativa, devono esse considerate in modo autonomo».

16.16

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute».

16.17

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione, di cui al comma 1, non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU».

16.18

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2013 e 174 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.19

CONSIGLIO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2013 e 174 milioni di euro per il l'anno 2024, a decor-

rere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.20

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In favore di soggetti portatori di *handicap*, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta relativa ad interventi di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014. La disposizione di cui al precedente periodo non preclude l'accesso alla detrazione di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 100 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 10 gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

16.21

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili, ivi incluse le spese documentate per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, ovvero per i forni di classe energetica non inferiore ad A, ove prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 15 per cento per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

16.22

PELINO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «spese documentate», aggiungere le seguenti: «e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.23

FABBRI, Gianluca ROSSI, COLLINA, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «spese documentate», sono aggiunte le seguenti: «e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.24

GALIMBERTI, SONEGO, PELINO, LANGELLA

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di mobili» è aggiunto l'inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione».

di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.».

Dall'attuazione del presente emendamento non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

16.25

SONEGO, GALIMBERTI, CONTE, BONFRISCO, SANGALLI, SAGGESE, PUPPATO, PUGLISI, SPILABOTTE, FISSORE, FILIPPIN, CASSON, DE MONTE, CUOMO, SANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di mobili» è aggiunto l'inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.».

16.26

SONEGO, GALIMBERTI, MERLONI, Luigi MARINO, D'ONGHIA, DI MAGGIO, OLIVERO, Maurizio ROSSI, ROMANO, PEGORER, CHITI, AMATI, DE BIASI, SANTINI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MORGONI, RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di mobili» è aggiunto l'inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.».

16.27

SONEGO, GALIMBERTI, BISINELLA, CANDIANI, CONSIGLIO, MUNERATO, STEFANI, BELLOT, ARRIGONI, CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di mobili» è aggiunto l'inciso: «, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.».

16.28

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di mobili», inserire le seguenti: « e di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, ».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 35 milioni di euro l'anno 2014, 71 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 38 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.29

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole «per l'acquisto di mobili», inserire le seguenti: « prodotti da aziende che appartengono alla filiera del made in Italy».

16.30

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché le spese per l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO2 alimentare.», e al secondo periodo aggiungere in fine le parole: «per

l'acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione domiciliare dell'acqua.»

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 21 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 2 dell'articolo 16, pari a 1,6 milioni di euro nel 2013, 11,2 milioni di euro nel 2014, 8,3 milioni di euro nel 2015 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1,6 milioni di euro nel 2013, 11,2 milioni di euro nel 2014, 8,3 milioni di euro nel 2015 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.31

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 62,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 71,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 65,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2023 e a 56,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	28,3	28,7	28,2	28,3	28,7	28,2
Ministero dello sviluppo economico	10,0	14,0	13,0	10,0	14,0	13,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	62,3	71,7	65,2	62,3	71,7	65,2

».

16.32

BELLOT, ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

16.33

FABBRI, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Al comma 2, le parole «non superiore a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20.000 euro».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 41,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 35,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2024, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	18,3	17,7	16,0	18,3	17,7	16,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	10,0	5,2	10,0	10,0	5,2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	42,3	41,7	35,2	42,3	41,7	35,2

».

16.34

FABBRI, Gianluca ROSSI, COLLINA, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) relativi all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"».

All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-*ter*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-*quater*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-*ter*.».

ALLEGATO N. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	32,0	30,0	29,0	32,0	30,0	29,0
Ministero dello sviluppo economico	15,0	15,0	14,0	15,0	15,0	14,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0
Ministero degli affari esteri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0
Ministero della difesa	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	87,0	85,0	72,0	87,0	85,0	72,0

».

16.35

PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: l-bis) relativi all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione».

16.36

PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui comma precedente si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2-quater.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero inte-

ressato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.37

VACCARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.»

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-*bis*, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 13,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 49,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a 34,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 13,3 milioni di euro

per l'anno 2014, a 48,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 49,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a 34,4 milioni di euro per l'anno 2023. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

16.38

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria nella misura del 10 per cento al raggiungimento della classe A e del 20 per cento al raggiungimento della classe A+," e le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2-quater.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal-

l'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori ri-sparmi di spesa di cui al presente comma.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *2-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *2-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *2-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *2-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.39

D'ALÌ, GIBIINO, FLORIS, CARIDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: "*b-bis*) di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria, effettuati su edifici a destinazione residenziale;"

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria," e le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto mesi".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle ammini-

strazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *2-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *2-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *2-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *2-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.40

ASTORRE, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: "*b-bis*) di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, con possibile aumento della volumetria nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa regionale e del

piano urbanistico comunale, effettuati su edifici a destinazione residenziale;"

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché di demolizione e ricostruzione, con possibile aumento della volumetria nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa regionale e del piano urbanistico comunale," e le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi.».

16.41

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: "96.000 euro" con le seguenti: "150.000 euro"».

16.42

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture ricettive alberghiere, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare

i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.43

CONSIGLIO, BELLOT, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture utilizzate dalla pubblica amministrazione e aperte al pubblico, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 52 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

16.44

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La detrazione di cui al precedente comma 2, con le stesse modalità ed importi, è altresì riconosciuta agli impianti, a componentistica

principale di provenienza europea (*made in UE*), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO₂ alimentare».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 21 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 2-bis dell'articolo 16, pari a 1,1 milioni di euro nel 2013, 11,3 milioni di euro nel 2014, e 7,1 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1,1 milioni di euro nel 2013, 11,3 milioni di euro nel 2014, e 7,1 milioni di euro a decorrere dal 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-ter, nonché tutte le modifi-

cazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

16.45

ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge e fino al 30 giugno 2014 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1° gennaio 2013, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per un'unica unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma 2.».

Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 52 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dallo gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16.46

ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli stessi contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è inoltre riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese documentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare

complessivo non superiore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di manutenzione ordinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immobili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

2-ter. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.0.1

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Interventi per favorire l'accesso al credito)*

1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia».

16.0.2

ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici)*

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "entro sei mesi" con le seguenti: "entro 12 mesi", le parole: "pari al 36 per cento" con le seguenti: "pari al 45 per cento" e le parole: "non superiore a 48.000 euro" con le seguenti: "non superiore a 100.000 euro";

b) al comma 3 sostituire le parole: "un'aliquota del 36 per cento" con le seguenti: "un'aliquota del 50 per cento", le parole: "in misura pari al 25 per cento" con le parole: "in misura pari al 30 per cento" e le parole: "entro l'importo massimo di 48.000 euro" con le seguenti: "entro l'importo massimo di 100.000 euro".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo punto a) si applicano a partire dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

16.0.3

PEZZOPANE, ASTORRE, Gianluca ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "50 per cento" e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "96.000 euro";

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "50 per cento" e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "96.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 215 milioni per l'anno 2014, a 430 milioni di euro per l'anno 2015 e a 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. 8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previ-

ste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 215 milioni per l'anno 2014, a 430 milioni di euro per l'anno 2015 e a 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

16.0.4

GIBIINO, FLORIS, CARIDI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "96.000 euro";

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "96.000 euro"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa

di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.0.5

PEZZOPANE, ASTORRE, Gianluca ROSSI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 16-bis

(Rimodulazione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica)

1. A far data dal 1° gennaio 2014, agli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria

catasta le, ancorché locati a terzi, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 65 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore massimo di 60.000 euro, per gli interventi eseguiti sulle strutture opache, di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di miglioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad massimo di 50.000 euro.

3. Nel caso di immobili strumentali, la detrazione fiscale di cui al primo comma è determinata nel valore massimo di 100.000 euro ogni 150 metri quadri di superficie utile dell'immobile oggetto di riqualificazione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.

4. Le detrazioni di cui ai commi precedenti possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2014, a 320 milioni di euro per l'anno 2015 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. 8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura

tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 100 milioni per l'anno 2014, a 320 milioni di euro per l'anno 2015 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

16.0.6

GIBIINO, FLORIS, CARIDI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rimodulazione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica)

1. A far data dal 1° gennaio 2014, agli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 65 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore massimo di 60.000 euro, per gli interventi eseguiti sulle strutture opache, di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di miglioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad massimo di 50.000 euro.

3. Nel caso di immobili strumentali, la detrazione fiscale di cui al primo comma è determinata nel valore massimo di 100.000 euro ogni 150 metri quadri di superficie utile dell'immobile oggetto di riqualificazione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.

4. Le detrazioni di cui ai commi precedenti possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili

per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

16.0.7

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

«1. All'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 22, inserire i seguenti:

"22-bis. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche i Comuni dovranno procedere all'ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. Conseguentemente fermo restando quanto previsto dai commi 20, 21 e 22, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento del servizio, presentino piani di investimento a proprio carico per l'efficientamento energetico degli impianti volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, può essere disposta la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica può essere prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano di investimenti presentato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di anni 13 in funzione del risparmio energetico generato che dovrà risultare non inferiore ad almeno 60 kWh/anno a punto luce come da collaudo dell'ente affidante o da attestazione della Autorità per l'energia elettrica e il gas attraverso i titoli di efficienza energetica.

22-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e crescita dell'industria nazionale nell'ambito dello sviluppo di tecnologie e dispositivi di illuminazione"».

Art. 17.**17.1**

CATALFO, GIROTTO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione».

17.2

CATALFO, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «possono riconoscere», con la seguente: «riconoscono».

17.0.1

PEPE, GIROTTO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti)

1. Al fine di ridurre su tutto il territorio nazionale i consumi di energia nelle aree portuali e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate attraverso l'erogazione di elettricità da terra, di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».

2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati *cold ironing*, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree por-

tuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.

4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;

b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;

c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;

d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di *security* ISPS in ambito portuale.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro

per l'anno 2013, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti da quanto disposto al comma 3-*bis* dell'articolo 21».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

17.0.2

SANTANGELO, GIROTTO, CASTALDI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Ulteriori misure per impianti a fonti rinnovabili)

1. Al fine di perseguire un più efficiente utilizzo dell'energia primaria, e una riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, le tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 luglio 2012, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno, comunicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, continuano ad applicarsi, con accesso diretto e senza obbligo di iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto, alle seguenti tipologie di impianti:

a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su un edificio;

b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

c) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di prestazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;

d) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 21».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

17.0.3

MARINELLO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e interventi di recupero ambientale)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo

25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio".

2. Le maggiori risorse finanziarie disponibili a seguito della modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al comma 1, sono destinate al recupero ambientale ed alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree limitrofe ed in prossimità degli impianti di estrazione».

17.0.4

MARINELLO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati del Belice a seguito dei terremoti del 1968.

2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite di 45 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

17.0.5

COLLINA, Gianluca ROSSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Progetti per i consumatori finali di energia)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la

parola "a vantaggio dei consumatori" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007 convertito nella legge n.125 del 2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93"».

17.0.6

PELINO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Progetti per i consumatori finali di energia)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola "a vantaggio dei consumatori" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007 convertito nella legge n. 125 del 2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93."»

17.0.7

BONFRISCO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 10 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è sostituito dal seguente:

"Art. 10. Per uno stesso Soggetto Responsabile i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a ca-

rico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse e detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

17.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
- b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
- c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.

Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

- a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in canna collettiva ramificata;
- b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;
- c) singolo distacco dall'impianto termico centralizzato;

d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;

e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di calore), è altresì possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non superiore a 4;

b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria avente rapporto tra Superficie pianta e volume dell'edificio non inferiore a 0,15.

Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale"».

Art. 18.

18.1

BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «19 agosto 2005, n. 192», aggiungere le seguenti: «nonché il comma 1 dell'articolo 11, il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 1 dell'allegato 3 e 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

18.2

MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Limitatamente l'anno 2013, la dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.43 è posticipata al 30 settembre, con le modalità semplificate previste».

18.3

FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta adeguano il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente decreto-legge secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

18.0.1

Gianluca Rossi

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Norme di interpretazione autentica
in materia di contratto servizio energia)*

1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo II, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di energia al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso».

Art. 19.**19.4**

ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:***«Art. 19.***(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)*

1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dallo gennaio 2014».

Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificabili in 100 milioni annui a decorrere dal 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

19.5

Gianluca ROSSI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, PEGORER

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:***«Art. 19.***(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)*

1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:

"se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui seguenti maggiori risparmi di spesa:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.».

ALLEGATO N. 1
(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016	2014	2015	Dal 2016
Ministero dell'economia e delle finanze	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Ministero dello sviluppo economico	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero della difesa	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

».

19.1

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente: a prodotti per servizi della prima infanzia socio-educativi, per scuole di ogni ordine e grado, per uso di disabili visivi e ai testi destinati ad uso professionale.».

Conseguentemente, a copertura dell'onere derivante dal comma precedente, pari a 125 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

19.2

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, VACCIANO, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei prodotti di editoria, scolastica o unanimemente ritenuta di rilevante qualità culturale, sono a essa funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione, sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti contenenti nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati".

2. Le modalità attuative del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 1, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

3. Al comma 1 dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: "commi 1, 2 e 4" con le seguenti: "commi 1, 2, 4 e 4-*bis*" e al comma 1, dell'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "tabacchi lavorati" aggiungere le seguenti: "e dei prodotti di cui all'articolo 39-*ter*, comma 4-*bis*".

*Conseguentemente ancora, all'articolo 21, comma 3, lettera a), in fine, dopo le parole: «dagli articoli 14, 16, 19» aggiungere le seguenti: «19-*bis*».*

19.3

VACCIANO, BOCCHINO, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei prodotti di editoria scolastica, editoria per l'infanzia ed editoria a carattere professionale, sono ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti contenenti nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati".

2. Le modalità attuative del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 1, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

3. Al comma 1 dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: "commi 1, 2 e 4" con le seguenti: "commi 1, 2, 4 e 4-*bis*" e al comma 1, dell'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: "tabacchi lavorati" aggiungere le seguenti: "e dei prodotti di cui all'articolo 39-*ter*, comma 4-*bis*"».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 21, comma 3, lettera a), in fine, dopo le parole: «dagli articoli 14, 16, 19» aggiungere le seguenti: «19-*bis*».*

Art. 20.

20.1

ORRÙ, Gianluca ROSSI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio, dopo le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande", sono aggiunte le seguenti: "effettuate anche mediante distributori automatici"».

20.2

PELINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio, dopo le parole: "som-

ministrazioni di alimenti e bevande", sono aggiunte le seguenti: "effettuate anche mediante distributori automatici"».

20.3

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, dopo le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande», aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei succhi di frutta senza zuccheri aggiunti ed edulcoranti, e della frutta fresca».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 21 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta sulla produzione di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato».

20.4

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 2, dopo le parole: «distributori automatici» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli che erogano prodotti di "quarta gamma"».

20.5

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, la parola: «scuole» è abrogata.

Conseguentemente, a copertura dell'onere derivante dal comma precedente, pari a 104 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbli-

che in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

20.6

BONFRISCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento esclusivamente fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

20.7

BELLOT, CONSIGLIO, ARRIGONI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione in ogni caso di distributori automatici collocati nelle micro e piccole imprese, individuate ai sensi del decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238».

Conseguentemente, a copertura dell'onere derivante dal comma, precedente, pari a 104 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

20.0.1

ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, LANIECE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sanzioni in materia di riscossioni)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i versamenti di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento, si applica la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo solo sull'omesso versamento degli interessi e non sull'intero importo dovuto, comprensivo anche dell'imposta già versata».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

20.0.2

ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante per assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito con sanzione amministrativa pari al 5 per cento della somma non spettante».

20.0.3

ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, LANIECE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA sul welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

20.0.4

ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, LANIECE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro";

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "di accertamento o di rettifica" sono inserite le seguenti: "negli ultimi 5 anni".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla cate-

ria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

20.0.5

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

20.0.6

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. - *(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)*. – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

20.0.7

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Il comma 1-ter, dell'articolo 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

20.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

Art. 21.**21.1**

BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «413,1 milioni di euro» con le seguenti: «326,3 milioni di euro».

21.2

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, sentito il Ministero degli affari esteri, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

9^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Intervengono il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi e il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 giugno 2013.

Il PRESIDENTE avverte che, fino a questo momento, è pervenuto il parere della Commissione Bilancio solo relativamente agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 dell'Atto Senato 587.

In attesa che la suddetta Commissione si pronunci anche per quanto concerne le proposte emendative che toccano l'Atto Senato 588, propone, quindi, di procedere, in primo luogo, alla votazione degli emendamenti riferiti alla al disegno di legge di delegazione europea.

Conviene la Commissione.

A questo proposito, il PRESIDENTE, dà conto della declaratoria di inammissibilità degli emendamenti recanti principi e criteri direttivi per

l'attuazione della direttiva 2010/63/CE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, precisando che detta declaratoria si limita a quei criteri che si pongono in netto contrasto con la disciplina dettata dalla direttiva, limitandosi, in particolare, a 5 punti che ricorrono in modo pressoché identico in quasi tutti i diversi emendamenti.

Il primo punto riguarda il divieto di utilizzo di primati, cani e gatti, a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali e internazionali. Tale divieto si pone in contrasto con l'articolo 10 della direttiva 2010/63/CE, che obbliga gli Stati a prevedere la possibilità del loro utilizzo, senza limitare tale possibilità ai soli casi in cui l'utilizzo sia reso obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali e internazionali. Peraltro, l'eccezione della «legislazione nazionale e internazionale» parrebbe escludere la legislazione europea.

Il secondo punto concerne il divieto di riutilizzo di un animale già usato in una procedura precedente. Al riguardo, l'articolo 16 della direttiva obbliga gli Stati a prevedere la possibilità del riutilizzo, ancorché a determinate condizioni. Quindi un divieto assoluto si pone in netto contrasto con la direttiva 2010/63/CE a cui occorre dare attuazione.

Peraltro, anche la diversa formulazione contenuta nella lettera c) dell'emendamento 9.0.5 risulta in contrasto con il citato articolo 16, in quanto questo obbliga gli Stati a prevedere la possibilità del riutilizzo anche quando la procedura precedente e/o successiva è classificata «moderata». Pertanto, limitare il riutilizzo alle procedure precedenti e/o successive «lievi» si pone in contrasto con la direttiva 2010/63/CE a cui occorre dare attuazione.

Il terzo punto riguarda il divieto di sperimentazione in assenza di anestesia o analgesia, qualora la procedura provochi dolore. L'articolo 14 della direttiva, pur disponendo l'obbligo l'impiego di anestetici o analgesici, fa salvi casi in cui ciò «non sia opportuno» e in particolare nei casi in cui «l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura». Non prevedere tale eccezione si pone, pertanto, in contrasto con la direttiva 2010/63/CE a cui occorre dare attuazione.

Il quarto punto concerne il divieto di esperimenti che comportano livelli di dolore classificate come «gravi» dalla direttiva. Al riguardo, l'articolo 15 della stessa obbliga gli Stati a prevedere che tutte le procedure siano classificate come «non risveglio», «lievi», «moderate» o «gravi», ma non dispone alcun divieto per le procedure classificate come «gravi».

L'ultimo punto riguarda il divieto di allevamento e fornitura di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione. Al riguardo, il capo IV della direttiva dispone molteplici obblighi in capo agli Stati membri concernenti i requisiti per autorizzare l'allevamento e la fornitura di animali destinati alla sperimentazione, compresi cani, gatti e primati non umani. La direttiva non dispone espressamente l'obbligo in capo agli Stati di consentire l'allevamento e, pertanto, un divieto di allevamento potrebbe essere ammesso. Tuttavia, è di tutta evidenza che un divieto di allevamento, abbinato a un divieto di fornitura, ovvero di commercio, si porrebbe in netto contrasto con l'intera disciplina dettata dalla direttiva, im-

pedendo, di fatto, ogni possibilità di sperimentazione animale. Il solo divieto di allevamento, che consenta l'importazione degli animali destinati alla sperimentazione, potrebbe non essere in contrasto con la direttiva.

Conclude dichiarando, pertanto, inammissibili: l'emendamento 9.0.1 limitatamente alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*; l'emendamento 9.0.2 limitatamente alla lettera *f)*; l'emendamento 9.0.3 limitatamente alle lettere *c)*, *d)*, *g)*, *v)*; l'emendamento 9.0.4 limitatamente alle lettere *c)*, *d)*, *g)*, *v)*; l'emendamento 9.0.5 limitatamente alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*; l'emendamento 9.0.10 limitatamente alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*.

Prende, quindi, la parola il senatore TARQUINIO (*PdL*), relatore, il quale sottopone all'attenzione dei Commissari una nuova versione, riformulata d'intesa con il ministro Lorenzin, del suo emendamento «di equilibrio» 9.0.11, evidenziando come tale ultima proposta rappresenti il livello massimo di composizione dei delicati interessi in gioco, sottesi al recepimento della rilevante direttiva 2010/63/UE.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il proprio parere favorevole su tale proposta del relatore.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*), esprimendo condivisione rispetto a tale emendamento, ed apprezzando altresì lo sforzo compiuto dal Governo e dal relatore allo scopo di addivenire ad una soluzione di sintesi avuto riguardo all'attuazione della direttiva in parola, propone di inserire alla suddetta proposta emendativa un ulteriore punto, concernente la questione del riutilizzo di animali nella sperimentazione, peraltro contenuta nell'emendamento a sua firma 9.0.5.

Interviene in conformità a quanto espresso dalla collega, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), la quale osserva che, per quanto attiene alla problematica degli esperimenti che prevedono anestesia o analgesia, avrebbe preferito una formulazione più assertiva.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) reputa, in ogni caso, inaccettabile l'ultima formulazione dell'emendamento proposto dal relatore, in quanto non tiene conto minimamente delle esigenze tipiche poste a tutela del benessere animale.

Seguono, quindi, ulteriori interventi della senatrice CIRINNÀ (*PD*), la quale chiede al ministro Lorenzin di verificare la questione riguardante l'esclusione delle molecole già testate, e della senatrice AMATI (*PD*), la quale, nel ribadire come la proposta testé avanzata costituisca un ottimo punto di compromesso, annuncia il conseguente ritiro di tutti i conferenti emendamenti presentati da membri del proprio Gruppo.

Replica, quindi, il rappresentante del GOVERNO plaudendo al risultato raggiunto, nonché ripromettendosi di svolgere i dovuti approfondimenti per quanto riguarda la sperimentazione in anestesia.

Il PRESIDENTE, quindi, pone in votazione l'emendamento 9.0.11 (testo 2), come predisposto dal relatore ed integrato nel corso della discussione, che è approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.5 (testo 2), 9.0.6 e 9.0.8 vengono ritirati dai proponenti.

L'emendamento 9.0.10 è considerato come decaduto.

L'emendamento 9.0.3, stante il parere contrario del Governo e del relatore, nonché dichiarato inammissibile limitatamente alle lettere *c)*, *d)*, *g)* e *v)*, viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 9.0.4, già dichiarato inammissibile relativamente alle lettere *c)*, *d)*, *g)* e *v)*, su cui sia il Governo che il relatore esprimono parere contrario, è respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.9 sono considerati decaduti.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che, terminato lo scrutinio degli emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/587/1/14 è approvato.

L'ordine del giorno G/587/2/14 viene accolto dal Governo come raccomandazione, mentre l'ordine del giorno G/587/3/14 è ritirato dalla presentatrice.

L'ordine del giorno G/587/4/14 è accolto come raccomandazione dal Governo, mentre l'ordine del giorno G/587/5/14 è ritirato dalla presentatrice.

La Commissione, quindi, conviene di accantonare momentaneamente l'esame dell'ordine del giorno G/587/6/14.

Il Governo accoglie con una nuova formulazione, che tiene conto dei limiti consentiti dalla normativa europea, l'ordine del giorno G/587/7/14.

Il Presidente, quindi, terminata la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riguardanti l'Atto Senato 587, sottopone l'opportunità di vagliare le proposte emendative che toccano il disegno di legge europea (Atto Senato 588), passando ad esaminare dapprima quelle per le quali si presume, in base al resoconto di seduta, la Commissione Bilancio non pro-

nuncerà una valutazione ostativa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda la Commissione.

Prima di iniziare le votazioni, il PRESIDENTE dà conto della declaratoria di ammissibilità degli emendamenti presentati al disegno di legge in questione.

Al riguardo, è inammissibile l'emendamento 4.1, in quanto si pone in diretto contrasto con l'oggetto proprio della legge europea (come disciplinato dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012), che è anche quello di porre fine al contenzioso con l'Unione europea. L'emendamento, infatti, va a sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, necessario a porre fine al caso EU Pilot ivi citato, in quanto esso prevede che la qualifica di una guida turistica, ottenuta in un altro Stato membro, abbia efficacia su tutto il territorio nazionale.

È altresì inammissibile l'emendamento 7.0.1, che istituisce un'indicazione di qualità dei prodotti agricoli. L'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1151/2012, infatti, è norma di diretta applicabilità e non richiede norme nazionali di attuazione. Esso istituisce un regime delle indicazioni facoltative di qualità, senza obbligare gli Stati ad istituire le singole indicazioni facoltative. Pertanto l'emendamento non risponde alla necessità di adempiere a un obbligo europeo attuale ed è, pertanto, estraneo all'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012. Peraltro, l'emendamento conferisce una delega al Governo, andando così al di là di quanto può essere contenuto nella legge europea ai sensi del predetto articolo 30, comma 3.

Dichiara, inoltre, inammissibili gli emendamenti 11.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, in quanto non rispondono alla necessità di adempiere a un obbligo europeo attuale e sono pertanto estranei all'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

Per lo stesso motivo, è inammissibile l'emendamento 18.0.1, in quanto esso mira a modificare una normativa pregressa, ovvero il codice del consumo del 2005, andando al di là dei limiti dell'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dal citato articolo 30 della legge n. 234.

L'emendamento 24.7 risulta, invece, improcedibile in quanto basato sull'errato presupposto che nel comma 3 dell'articolo 24 sia fissato un termine di 3 mesi.

Dichiara, poi, inammissibili gli emendamenti 26.0.1, 26.0.2 e 26.0.3, poiché non rispondono ad alcun obbligo europeo attuale e sono, pertanto, estranei all'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012. La direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti è, infatti, già stata recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010 e non vi sono procedure EU Pilot o di infrazione aperte.

Analogamente, dichiara inammissibile l'emendamento 27.14, poiché dispone in merito al prelievo degli ungulati, che non sono oggetto della direttiva 2009/147/CE, nonché l'emendamento 28.1 in quanto non riconducibile alla necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2013/2032, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

Dichiara, quindi, inammissibili gli emendamenti 33.0.1 e 33.0.2, in quanto la decisione della Commissione europea n. 8230 del 2012 non richiede di disporre normativamente che l'invio postale di materiale elettorale sia effettuato tramite il fornitore del servizio postale universale.

Infine, dichiara inammissibili gli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, poiché non rispondono ad alcun obbligo europeo attuale e sono pertanto estranei all'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'Atto Senato 588.

L'emendamento 2.1 è considerato precluso dalla soppressione dell'articolo 2 ad opera del nuovo emendamento 2.2, presentato dal relatore ed approvato dalla Commissione.

L'emendamento 4.2 è ritirato dal proponente.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.3 e 6.1.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento a propria firma 8.1, ripromettendosi di trasformarlo in ordine del giorno.

L'emendamento 8.2, che raccoglie il parere favorevole del relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione, viene approvato.

L'emendamento 12.1 è considerato decaduto.

Gli emendamenti 14.1 e 14.2, stante la contrarietà sia del Governo che del relatore, sono ritirati dal presentatore per essere trasformato in ordine del giorno.

Sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.9, di eguale tenore, e 15.10, 15.3, 15.4, di eguale tenore, si svolge un'articolata discussione, cui prendono parte, in particolare, i senatori CIRINNÀ (*PD*), CANDIANI (*LN-Aut*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), CARDINALI (*PD*), URAS (*Misto-SEL*), MARTINI (*PD*), nonché lo stesso senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, che sfocia nell'approvazione della proposta del MINISTRO di rimodulazione delle sanzioni minime a 6200 euro e massime a 18600 euro. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono ritirati dai proponenti, ad eccezione

dell'emendamento 15.1 (testo 2), approvato dalla Commissione, e degli emendamenti 15.9, 15.10, 15.11 e 15.12 considerati decaduti.

Vengono egualmente ritirati gli emendamenti 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8.

L'emendamento 20.1 è considerato come decaduto.

L'emendamento 20.2, che viene sottoscritto anche dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), è approvato in una versione modificata (testo 2).

L'emendamento 20.3, fatto proprio dai senatori ORELLANA (*M5S*) e MOLINARI (*M5S*), viene successivamente ritirato.

È egualmente ritirato dal proponente l'emendamento 20.4.

L'emendamento 20.5, fatto proprio dai senatori MOLINARI (*M5S*) e ORELLANA (*M5S*), è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 20.6, posto in votazione, è approvato.

L'emendamento 20.7, fatto proprio dai senatori ORELLANA (*M5S*) e MOLINARI (*M5S*), messo in votazione, è approvato.

Il senatore PICCOLI (*PdL*) ritira l'emendamento a propria firma 20.8.

L'emendamento 21.1, fatto proprio dai senatori MOLINARI (*M5S*) e ORELLANA (*M5S*), su cui convergono i pareri favorevoli del RELATORE e del Governo, è approvato.

Il senatore ORELLANA (*M5S*), firmatario dell'emendamento 21.2, ritira la suddetta proposta emendativa.

Gli emendamenti 21.3 e 21.4, sui quali sia il Governo che il RELATORE si esprimono favorevolmente, sono accolti dalla Commissione.

L'emendamento 21.5 viene ritirato.

Gli emendamenti 21.6 (testo 2) e 21.7 vengono approvati.

L'emendamento 23.1, cui aggiunge la propria firma il senatore PICCOLI (*PdL*), è approvato in una nuova formulazione (testo 2).

Il senatore MIRABELLI (*PD*), ritira l'emendamento a propria firma 24.2 con l'intento di trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore PICCOLI (*PdL*), ritira gli emendamenti a sua firma 24.3 e 24.4.

Risulta, quindi, approvato dalla Commissione l'emendamento 24.5.

L'emendamento 24.6, fatto proprio dai senatori MOLINARI (M5S) e ORELLANA (M5S), è respinto.

L'emendamento 24.7, considerato improcedibile per un'erronea formulazione temporale, è approvato in una nuova versione (testo 2).

L'emendamento 24.8 viene ritirato dal proponente.

Gli emendamenti 27.5 e 27.13 vengono ritirati dai proponenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone, quindi, come convenuto, di rinviare la votazione dei restanti emendamenti sui quali si è in attesa del pronunciamento della Commissione Bilancio.

La Commissione, tuttavia, svolge una articolata disamina dell'emendamento 34.1, cui prendono parte i senatori Rita GHEDINI (PD), GINETTI (PD), MIRABELLI (PD), nonché il RELATORE, il ministro MOAVERO e lo stesso presidente CHITI (PD).

Il PRESIDENTE, infine, avverte che si passa alla votazione degli ordini del giorno riferiti all'Atto Senato 588.

L'ordine del giorno G/588/1/14 è accolto dal Governo.

Sull'ordine del giorno G/588/2/14, rispetto al quale il Governo esprime parere contrario, il presentatore insiste per la votazione. Viene, pertanto, respinto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/588/3/14 viene ritirato.

L'ordine del giorno G/588/4/14 viene momentaneamente accantonato.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 587

G/587/1/14

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

premesso che:

– la Commissione europea ha presentato nel mese di maggio del 2013 la nuova Proposta di Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, afferente alle varietà di interesse agricolo e forestale, e, finalizzata alla definizione di un «testo unico» europeo della disciplina in materia sementiera;

– il materiale riproduttivo vegetale è un fattore fondamentale per la biodiversità degli eco sistemi forestali e riveste un'importanza strategica per la sicurezza alimentare, quale elemento decisivo nelle politiche di sviluppo e controllo delle produzioni di alimenti e mangimi;

– è ormai accertato che la drastica riduzione della diversità delle specie coltivate in atto costituisce un rischio crescente per la sicurezza alimentare mondiale, in quanto incide negativamente sulla capacità dei sistemi alimentari di adattarsi al mutamento climatico e alle fitopatologie;

– costituisce ulteriore elemento di preoccupazione la crescente diffusione della brevettazione e di forme di privativa sul materiale vegetale, culminata con la recente registrazione all'Ufficio brevetti dell'Unione europea di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionale (broccoli e pomodori), procedure che configurano forme di controllo esclusivo sulle risorse alimentari a vantaggio di interessi economici fortemente strutturati, con un impatto complessivamente negativo sulle attività diffuse di ricerca e miglioramento genetico;

– l'attività di miglioramento genetico vegetale da parte dei piccoli costitutori e lo scambio diretto fra gli utilizzatori è indispensabile per mantenere la varietà del materiale riproduttivo vegetale, a fronte di una legislazione di settore già vigente che impone forme di registrazione particolarmente onerose e complesse, nonché divieti o vincoli eccessivi allo scambio, anche per le varietà cosiddette «da conservazione»;

– il nuovo Regolamento proposto dalla Commissione europea, pur presentando alcune aperture per quanto attiene agli operatori non professionali e al mercato definito «di nicchia», non contiene disposizioni in grado di invertire la tendenza rispetto alla diffusione delle forme di bre-

vettazione e mantiene adempimenti burocratici e conseguenti costi per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali non sostenibili dai piccoli operatori;

– il nostro Paese ha ratificato, con Legge 6 aprile 2004, n. 101, il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione», ratificato anche dall'Unione europea, finalizzato a riconoscere il contributo degli agricoltori alla conservazione delle varietà vegetali, a definire un sistema globale che consenta ai selezionatori e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico e ad assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale siano condivisi con i Paesi di origine del materiale stesso;

impegna il Governo:

– a sostenere, nell'ambito della procedura di esame della proposta di Regolamento dell'Unione europea sul mercato del materiale riproduttivo vegetale, la coerenza delle nuove disposizioni con il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione», per quanto attiene in particolare al diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione;

– a contrastare, con specifiche disposizioni da inserire nella proposta di Regolamento in esame, la diffusione di forme di brevettazione delle varietà vegetali eterogenee e del materiale genetico ottenuto dalle attività convenzionali di miglioramento, prevedendo forme semplificate di registrazione per gli agricoltori e le piccole imprese finalizzate a facilitare la diffusione delle attività di ricerca e a conservare la biodiversità.

G/587/2/14

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 587 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»

considerato che:

l'articolo 13 TFUE, richiamato anche dal considerando 2 della direttiva 2010/63/UE, dispone che: «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello

spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale;

il considerando 7 della summenzionata direttiva afferma che: «l'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri vi è l'esigenza di mantenere norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell'Unione. Nell'interesse degli animali e purché ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali nella misura in cui esse siano compatibili con il TFUE», con ciò riconoscendo esplicitamente le diverse sensibilità dell'opinione pubblica dei paesi membri dell'Unione nei confronti della materia oggetto di disciplina;

il considerando 10 della summenzionata direttiva identifica, quale obiettivo finale della direttiva stessa, «la completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile»;

l'articolo 288 TFUE, al suo comma 3, dispone che: «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»;

qualsiasi direttiva UE non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta, sebbene la libertà non sia assoluta in quanto ogni membro deve garantire l'effetto voluto dall'Unione europea;

l'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE, comma 1, «Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento» dispone che: «gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura»;

lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come affermato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, ovvero la «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

l'articolo 2, comma 3, della legge suddetta e l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, affermano il divieto di utilizzare animali randagi per la sperimentazione;

è severamente vietato commerciare cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, prevedendo a tale scopo una sanzione amministrativa, come affermato dall'articolo 5 comma 4 della legge

14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo»;

come affermato dagli articoli 15 e 19 della direttiva 86/609 CEE, gli animali randagi delle specie domestiche non devono essere usati negli esperimenti;

impegna il Governo:

a rendere tassativamente obbligatoria, ogniqualvolta sia possibile, la sostituzione della sperimentazione animale con un metodo ed una strategia scientificamente soddisfacente senza uso di animali vivi, secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

a confermare il divieto – già vigente da oltre vent'anni nel nostro Paese – di utilizzare animali randagi per la sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

ad intraprendere tutte le azioni possibili presso le sedi europee, allo scopo di ottenere la modifica dell'attuale articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, comma 1, nella parte in cui impedisce agli Stati membri di adottare, successivamente al 09 novembre 2010, disposizioni intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della summenzionata direttiva.

G/587/4/14

SERRA, ORELLANA, BERTOROTTA, BLUNDO, CAPPELLETTI, CATALFO, DE PIETRO, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2013, premesso che:

l'articolo 4, reca Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

considerato che:

attualmente il diritto d'asilo deve essere richiesto all'atto dell'ingresso in Italia o successivamente presso le questure competenti. Nella prassi, tuttavia, accade sovente che nel caso di arrivi di massa e di contestuale accoglimento nei centri di accoglienza venga richiesto alle autorità ivi presenti. Sull'istanza si pronunciano gli organi competenti, ovvero le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dislocate su tutto il territorio nazionale. Si tratta di autorità amministrative, collegiali, ciascuna competente in un determinato ambito geografico;

tali commissioni possono riconoscere lo *status* di rifugiato, lo *status* di protezione sussidiaria, ovvero respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza.

al vertice dell'apparato amministrativo vi è la Commissione nazionale per il diritto di asilo che ha competenza in materia di revoca e cessazione dello *status* di protezione internazionale riconosciuto;

considerato inoltre che:

in Italia la gestione delle migrazioni rappresenta uno dei compiti istituzionali del Ministero dell'interno, attuato dal Dipartimento per le libertà civili e per l'Immigrazione. Tale Dipartimento svolge un ruolo rilevante rispetto alle varie sfaccettature del fenomeno *de quo*, sotto un primo profilo, infatti, esso attua le politiche di accoglienza, di asilo e di coordinamento dei flussi migratori, sotto altro profilo garantisce agli stranieri, regolarmente presenti sul territorio, il rispetto dei diritti e dei doveri connessi alla fruizione delle libertà sancite dalla nostra Costituzione;

negli ultimi due decenni circa, nel territorio italiano, sono state registrate delle variazioni in ordine al fenomeno dell'immigrazione. Si è passati da circa 500.000 immigrati nel 1987 a 4.500.000 nel 2010;

l'Italia è destinataria di circa il 5,4 per cento del totale delle domande proposte nei 44 Paesi industrializzati presi come riferimento dall'UNHCR. Nel nostro paese le domande presentate nel 2008 sono state 30.145, delle quali 25.740 da uomini e 4.400 da donne. Nel 2009, in base ai dati della Commissione nazionale asilo, il numero delle domande era di 17.603. Alla fine del mese di giugno del 2010 le domande presentate sono state 6163. Nel 2012 ci sono state 15.715 richieste d'asilo, in calo rispetto al 2011 (37.350), 8.260 persone (37,3 per cento) hanno ottenuto una forma di protezione, 1.915 (8,6 per cento) lo status di rifugiato, 4.410 (20,3 per cento) la protezione sussidiaria, 1.935 (8,9 per cento) un permesso per motivi umanitari;

quindi, dopo una fase di sostanziale diminuzione dei flussi migratori, si è registrata nel 2011 una forte ripresa degli sbarchi legata alla crisi che ha attraversato i Paesi del Nord Africa. Sono stati oltre 60.000, in gran parte profughi, gli stranieri sbarcati sulle coste italiane nel 2011;

in relazione a tale afflusso massiccio è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2011 (D.P.C.M. 12 febbraio 2011), poi prorogato al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 6 ottobre 2011);

il 31 dicembre 2012 è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale (Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2012, n. 33). L'ordinanza prevede l'adozione da parte dei prefetti di percorsi di uscita dei profughi dalle strutture di accoglienza. Una nota del Ministero dell'interno del 18 febbraio 2012, prevede che le risorse residue sono sufficienti a ga-

rantire per 60 giorni il regime ordinario di accoglienza. Dopo tale periodo si prevede la corresponsione di 500 euro a persona quale misura di uscita;

con il D.P.C.M. del 28 febbraio 2013 è stata disciplinata la cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea dei rifugiati, prevedendo che essi possano presentare, entro il 31 marzo 2013, domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, oppure possano presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale. In mancanza di una di queste due opzioni si prevede l'espulsione;

alla luce della situazione innanzi descritta, al livello internazionale, ma anche e soprattutto a livello europeo, numerose sono state le iniziative volte a dare pieno riconoscimento al diritto in commento;

con il regolamento (CE) 168/2007 è stata istituita L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con sede a Vienna. Essa è entrata in funzione il 10 marzo 2007, in sostituzione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia;

la suddetta Agenzia coopera inoltre con gli organi dell'OSCE e dell'ONU competenti nel settore umanitario, gli Stati membri le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo negli Stati membri, l'Istituto europeo per la parità di genere e la società civile;

come previsto dal regolamento istitutivo, con decisione del Consiglio 2008/203/CE del 28 febbraio 2008 è stato adottato il quadro pluriennale per l'Agenzia per il periodo 2007-2012, volto a definire precisamente i settori tematici di attività;

il consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 ha adottato il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia, *per il periodo 2010-2014 (che segue il programma dell'Aia (2004-2009))*;

il programma di Stoccolma ha previsto la creazione di un Sistema comune europeo di asilo (CEAS-*Common European Asylum System*), fondato su una procedura comune di asilo e uno *status* uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la protezione sussidiaria. La realizzazione del Sistema comune europeo di asilo, che dovrebbe essere compiuta entro il primo semestre 2013, si basa essenzialmente sulla modifica degli strumenti legislativi attualmente vigenti, volta a uniformare gli standard di accoglienza, limitare il fenomeno ancora esistente delle domande multiple (cosiddetto «*asylum shopping*») e offrire maggiore assistenza agli Stati membri più fortemente esposti;

nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Sistema europeo comune di asilo, il 13 dicembre 2011 è stata approvata la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

la realizzazione del Sistema comune europeo di asilo, costituisce l'esito ultimo di un processo di progressivo avvicinamento delle legislazioni nazionali in materia le cui tappe sono state delineate nei programmi

pluriennali per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia, succedutisi a partire dal 1999;

la prima fase di detto processo (1999-2004 Tampere e Aia) ha comportato l'adozione di un importante numero di strumenti giuridici che istituiscono norme minime comuni circa le condizioni di accoglienza per richiedenti asilo (direttiva 2003/9/CE), le procedure di asilo (direttiva 2005/85/CE) e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di persona bisognosa di protezione internazionale (direttiva 2004/83/CE), ma anche norme per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo, il cosiddetto «sistema di Dublino»;

il cosiddetto sistema di Dublino, attualmente in vigore, si basa essenzialmente sul Regolamento (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino II) volto a determinare quale Stato membro sia competente ad esaminare una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea; attraverso il regolamento è stato integrato nel quadro giuridico dell'unione il contenuto della preesistente Convenzione di Dublino relativa alla competenza degli Stati membri nel trattamento delle domande;

la seconda fase del processo, attualmente in corso e recante la definitiva realizzazione di un sistema comune europeo di asilo prevede, come già ricordato, la revisione della citata normativa vigente;

è attualmente in corso di esame la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (COM(2011)880), nella quale vengono riconfermati i settori tematici già individuati per il periodo precedente;

ai sensi del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (cosiddetto regolamento Dublino II) un unico Stato membro è competente per l'esame di una domanda d'asilo. Se un cittadino di un paese terzo chiede asilo in uno Stato membro diverso da quello che risulta competente ai sensi del regolamento, quest'ultimo prevede una procedura di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente, secondo criteri relativi al principio dell'unità del nucleo familiare, al rilascio di permessi di soggiorno o visti, all'ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro;

risulta ai sotto scrittori del presente atto d'indirizzo che la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento, volta a riformulare alcune disposizioni allo scopo di garantire un'applicazione più uniforme del regolamento, introducendo una nuova disposizione sullo scambio di informazioni utili prima del trasferimento, e, per quanto riguarda i casi di particolare pressione su alcuni Stati membri che presentano capacità limitate di accoglienza e assorbimento, prevedendo una nuova procedura (meccanismo di emergenza) per consentire la sospensione dei trasferimenti ai sensi della procedura Dublino verso lo Stato membro competente;

la proposta di cui sopra è stata particolarmente osteggiata dalla maggior parte degli Stati membri, per la previsione del meccanismo di emergenza;

pur di raggiungere un accordo, l'8 giugno 2012 il Consiglio ha formalmente presentato la proposta di introdurre, in alternativa o parallelamente al meccanismo di emergenza, un meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi. Tale meccanismo sarebbe volto a valutare il funzionamento pratico dei regimi nazionali in materia di asilo, assistere gli Stati membri in stato di necessità ed evitare crisi in materia di asilo e si concentrerebbe pertanto sull'adozione di misure intese a evitare lo sviluppo delle crisi in materia di asilo piuttosto che affrontarne le conseguenze a posteriori. L'Italia si sarebbe espressa favorevolmente sia sul meccanismo di allarme rapido che sul meccanismo di emergenza;

durante lo scorso novembre 2012, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato un testo che elimina la sospensione dei trasferimenti ma prevede il meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi;

detto testo prevede tuttavia che uno Stato membro, destinatario di una domanda di asilo ma non competente a trattarla, prosegua comunque l'esame della domanda qualora il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro responsabile della procedura ai sensi del regolamento sia considerato impossibile a causa, ad esempio, di gravi inefficienze in materia di procedure e di condizioni di accoglienza riscontrate in tale Stato. Il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico sul testo di compromesso nella riunione del 6 dicembre scorso. La Commissione per le libertà civili del Parlamento europeo ha approvato nuove regole per il diritto d'asilo nell'Unione. Le nuove regole dovrebbero meglio tutelare i diritti dei richiedenti asilo, obbligando, gli Stati membri UE a decidere sulle richieste d'asilo entro sei mesi;

al livello internazionale infine, il 2 luglio del 2012 è stato presentato a New York il Rapporto 2012 delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, pubblicato a cura delle Nazioni Unite, sulla base di dati raccolti ed elaborati da Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e da un gruppo di esperti internazionali;

il rapporto di cui innanzi, tra i dati relativi al numero dei rifugiati e degli sfollati del 2011, riporta valori preoccupanti, nonostante l'incremento dei rimpatri. Si calcola che nel 2011 vi siano stati 26,4 milioni di sfollati interni, 15,2 milioni di rifugiati e 900 mila richiedenti asilo, per un totale di 42,5 milioni di persone che, in tutto il mondo, nel 2011, vivevano in un luogo nel quale erano stati forzati ad andare a causa di conflitti armati o persecuzioni. Quattro su cinque rifugiati sono ospiti in paesi sviluppati;

la Spagna, con la legge n. 12 del 2009, che ha sostituito la precedente legge del 1984 sul diritto di asilo, ha inserito all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale nuove norme volte ad uniformare la legislazione interna alla normativa dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda il sistema europeo comune di asilo;

ritenuto che:

occorre mettere in luce la situazione che induce una persona a richiedere l'asilo. Ella è costretta a lasciare la propria terra, per fuggire da situazioni di violenza, di degrado, di costrizione, di negazione di libertà, di privazione della dignità umana, spesso deve affrontare gli infiniti pericoli di un viaggio lungo e stremante nella disperata speranza di ricevere accoglienza, sostegno, protezione e rifugio in uno Stato che riconosce e garantisce il rispetto delle libertà e dei principi posti a fondamento della democrazia;

il rifugiato politico sia l'emblema di tutte le contraddizioni del mondo globale, in quanto prigioniero di due stati, quello da cui è fuggito e quello che lo ha accolto. Si tratta di persone spesso obbligate a vivere senza volto, esseri umani che devono le affrontare le insidie del mare, lottare per impedire che quel mare diventi la loro tomba, per non venire schiacciati dai camion su cui viaggiano per superare la frontiera, o per riuscire ad affrontare tutti i confini fino ad arrivare al luogo sperato carichi di sogni e speranze.

una volta ottenuto l'asilo politico trovano comunque di fronte a loro tre grandi ostacoli:

1. il primo riguarda l'impossibilità in Italia di poter proseguire l'attività politica e sociale per la quale il rifugiato ha rischiato la propria vita e per la quale è stato costretto ad abbandonare la terra d'origine, gli affetti e i suoi beni. Chi diventa rifugiato politico non ha più la possibilità di continuare un'attività che mantenga i collegamenti creati precedentemente o che gli permetta di attivarne di nuovi nel paese ospitante. È, il caso, per esempio, di giornalisti, attivisti, avvocati, registi e studenti che non hanno lasciato il proprio paese al fine di migliorare la propria situazione economica ma con l'unico obiettivo di continuare a lottare per le proprie idee politiche, sociali e culturali. Non potendo realizzare questo, il loro sacrificio, quello dei familiari e degli, amici rimasti nel paese d'origine, perde qualsiasi di significato. Si tratta di persone che spesso hanno una formazione di alto livello: titoli di studio, specializzazioni, spirito imprenditoriale. Si tratta di persone dotate di una grande forza e personalità, in grado, grazie a questo, di contrapporsi a regimi dittatoriali e sanguinario. Queste persone con una tale forza d'animo potrebbero, ragionevolmente, dare un prezioso contributo alla società che li ospita. Nonostante questo ogni loro intenzione, ogni loro energia propositiva e vitale, ogni luce in grado di illuminare il loro viso speranzoso è spenta o resa fioca dalla farraginosità del meccanismo burocratico che guida la loro nuova vita di non cittadini e, forse, di non persone. Un meccanismo che preferisce elargire sussidi, trovare lavori poco decorosi, senza permettere la effettiva realizzazione delle proprie aspirazioni;

2. il secondo ostacolo è rappresentato dalla «Convenzione di Dublino» di cui ai considerata del presente atto con al quale si obbliga il primo paese ricevente a registrare le impronte digitali del richiedente e limitarne entro i propri confini la residenza, la circolazione e il lavoro: que-

sto rende la condizione di asilo politico un esilio di fatto. Un regolamento criticato fortemente sia dal Consiglio Europeo per i rifugiati e gli esuli che dall'UNHCR in quanto incapace di tutelare i diritti fondamentali dei rifugiati. È paradossale che in una società globale in cui tutto sembra potersi muovere liberamente: merci, notizie, stili di vita, cultura, le persone non abbiamo le stesse libertà e diritti di movimento;

3. il terzo ostacolo è rappresentato dall'impossibilità di ritornare in patria. I rifugiati vivono, quindi, in una sorta di limbo. Un limbo che sta diventando un metro di civiltà. Secondo recenti dati Istat negli ultimi due anni, sul solco della crisi economica che ha colpito l'Italia, già 800.000 immigrati hanno deciso di lasciare l'Italia per rientrare nei loro stati d'origine. È bene ricordare, anche se può sembrare tautologico, che il rifugiato politico a differenza degli immigrati non ha la possibilità di tornare nel proprio paese di origine nemmeno quando il paese ospitante, come nel caso dell'Italia che vive una profonda crisi, versa in situazioni economiche e sociali che non ne permettono una vita dignitosa. È utile ribadire che nel limbo in cui sono costretti i rifugiati politici pende una duplice condanna sancita dalle mancanze dei governi dell'Unione europea. La condanna è duplice perché essi, in primo luogo, fuggono da conflitti o regimi dittatoriali direttamente o indirettamente sostenuti dagli stessi governi europei che, in secondo luogo, non hanno attuato politiche condivise ed efficaci per la loro accoglienza, inserimento, valorizzazione per il rispetto della loro dignità;

questo è un fatto drammaticamente rilevante per l'Italia che, ad oggi, non ha ancora espresso una legge completa ed organica in materia. Attualmente il territorio Italia ospita circa 58.000 rifugiati politici a fronte dei 570.000 ospitati dalla Germania;

gli ostacoli suddetti potrebbero essere agevolmente superati attraverso: una legge organica per i rifugiati politici, l'abolizione della Convenzione di Dublino, l'accelerazione dei tempi burocratici per il diritto di cittadinanza. Senza questi tre provvedimenti il rifugiato politico non potrà mai trovare un posto all'interno della società, non potrà mai conoscere i propri diritti e doveri, non potrà mai essere un attore sociale attivo, non potrà contribuire ad arricchire la società che lo ha accolto e di cui fa parte. Rimarrà sempre e soltanto un cittadino ai margini della società che, senza cittadinanza, dovrà sopravvivere grazie al mero assistenzialismo. Al di là della precarietà economica, il problema più rilevante e pregnante che si va a creare è la precarietà psicologica: il rifugiato muore lentamente e la società è costretta a subire il progressivo ingrandimento di una sub società fatta di corpi e poi di persone che senza una identità vagano nelle città, mangiano nelle mense delle chiese e dormono spesso per strada. Individui cui è tolta la dignità diventando così, ragionevolmente, un pericolo per la società, oltre che per sé stessi e non un'occasione di crescita e di confronto. Solo attraverso una legge organica, e quindi istituzioni adeguate, si possono rompere questi circoli viziosi e creare i presupposti per cui l'asilo politico diventi un anello di congiunzione tra due realtà culturali e so-

ciali di due paesi differenti. In base alla Convenzione di Ginevra colui che chiede asilo ha il ragionevole timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità di appartenenza ad un gruppo sociale, per le opinioni politiche;

ritenuto infine che:

l'ordinamento giuridico italiano, non sia sufficiente a rappresentare una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile ed autonomo il diritto di soggiorno del richiedente l'asilo in Italia, offrendo, invece, una tutela provvisoria ai richiedenti. In estrema sintesi la tutela si risolverebbe nel diritto di entrare nel territorio dello Stato e di conseguire il permesso di soggiornarvi unicamente al fine di proporre istanza di riconoscimento del proprio *status* di rifugiato con i modi e nelle forme previste dalla legislazione ordinaria vigente e per la sola durata del relativo procedimento.

a riprova di quanto ritenuto innanzi, la Corte di Cassazione, ha dapprima stabilito che la qualità di rifugiato si distingue da quella di avente diritto all'asilo evidenziandone la distinzione nella nozione e nel contenuto e successivamente, rilevato appunto il diverso significato che le due definizioni suddette assumono, ha ravvisato l'impossibilità di rintracciare in modo chiaro tale distinzione nel quadro normativo internazionale e nazionale;

l'Italia sia quindi priva di una legge organica in materia e che questo si riverbera sulla condizione già di per se fragile del rifugiato, il quale è costretto a vivere di piccoli sussidi che ne permettono la sopravvivenza ma non ne favoriscono la realizzazione personale. Il legislatore italiano pensa ad alimentare il corpo ma poco o nulla fa per nutrire l'anima che lentamente si spegne;

da quanto detto sopra, la normativa italiana è deficitaria rispetto alla realizzazione di un diritto d'asilo pieno ed organico;

la mancata attuazione dell'articolo 10 terzo comma della Costituzione, la disorganicità e le carenze delle norme italiane vigenti abbiano generato una situazione patologica;

le situazioni che nella normativa vigente legittimano il trattenimento dei richiedenti asilo nei CIE (centri di accoglienza) siano troppo ampie e ispirate ad una logica punitiva che opera come deterrente alla emersione di situazioni meritevoli di tutela e di riconoscimento degli stranieri giunti alla frontiera o irregolarmente presenti nel territorio italiano;

impegna il Governo:

ad assicurare che le attività di contrasto dell'immigrazione clandestina siano conformi alle norme internazionali consuetudinarie e pattizie, alle norme comunitarie e alle disposizioni costituzionali e ordinarie del nostro Paese;

ad assicurare procedure d'asilo eque e complete, compreso il diritto di eccepire il timore di trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU per ciascuna persona sotto il controllo delle autorità italiane, compresi coloro che vengono intercettati in mare nonché il rispetto della in-

violabilità della libertà personale così come stabilito dall'articolo 13 della Costituzione italiana;

a sospendere la pratica del cosiddetto respingimento, in attuazione dei trattati internazionali già oggi vigenti ed alla luce dei recentissimi pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, i quali indicano detta pratica quale compromettente il fine di realizzare una politica di allontanamenti nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

migliorare sensibilmente le condizioni dei migranti sistemati nei centri di accoglienza, nei centri identificazione ed espulsione e nei centri accoglienza dei richiedenti asilo – oggi ridotti a veri e propri lager di Stato – permettendo il monitoraggio delle situazioni esistenti, non solo ai parlamentari della Repubblica, ma anche a tutte le organizzazioni ed enti riconosciuti, a carattere assistenziale e umanitario, che possano portare il loro contributo agli ospiti di detti centri;

valutare l'opportunità di promuovere e sostenere fattivamente proposte di modifica della normativa vigente in materia di immigrazione, prevedendo – in applicazione del dettato dei trattati e delle convenzioni sopra menzionati, cui l'Italia partecipa – un essenziale coordinamento tra le attività poste in essere nel Paese e le attività svolte sia dall'agenzia Frontex che dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di offrire concreta protezione per le persone e i gruppi vulnerabili, con particolare riguardo all'accoglienza dei minori non accompagnati;

voler intraprendere, con urgenza, iniziative anche di carattere normativo volte a modificare talune disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94 – peraltro criticate formalmente dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione – con particolare riferimento all'abrogazione dell'articolo 1 (commi 16 e 17) nella parte in cui ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato in quanto esso punisce non il solo ingresso, ma anche la permanenza nel territorio dello Stato. Tale reato non risulta compatibile con il dettato costituzionale;

a destinare adeguati finanziamenti e mezzi: *a)* al fine di accogliere e meglio gestire l'arrivo dei migranti sulle coste meridionali del Paese, monitorando e garantendo la sicurezza stessa dell'Italia da eventuali infiltrazioni terroristiche e malavitose; *b)* al fine di ripristinare i fondi per la cooperazione allo sviluppo;

sostenere fattivamente l'essenziale azione svolta sia dall'agenzia Frontex che dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, coordinando con essi le attività da porre in essere al fine primario di tutelare i diritti dei migranti;

ad aumentare l'efficacia e l'efficienza degli uffici preposti al riconoscimento del diritto di cittadinanza;

a prevedere degli *standard* di servizi efficaci ed uniformi che regolino l'attività dei natanti anche nel mare aperto e dei servizi di prima informazione alle frontiere;

a garantire all'UNHCR e gli enti di tutela del diritto d'asilo, di potere operare, senza restrizioni, presso i valichi di frontiera o presso le zone di sbarco e nei centri di primo soccorso. In questi ultimi l'accoglienza non

deve essere esercitata con modalità anche indirettamente coercitive senza il controllo dell'autorità giudiziaria;

a prevedere, all'interno delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, la presenza tra i commissari, di competenze multi disciplinari: in materie giuridiche, mediche, psicologiche, sociologiche, antropologiche prevedendo un percorso formativo iniziale propedeutico all'assunzione dell'incarico con una valutazione finale;

a conferire alle Commissioni risorse economiche aggiuntive, così da permettere alle stesse di svolgere con la diligenza del caso le attività istruttorie richieste, in modo da rispettare i termini massimi per l'esame delle domande;

a rivedere, anche territorialmente, la dislocazione delle commissioni medesime, oggi ancorata ad una logica di emergenza del sistema di accoglienza;

a definire celermente una proposta normativa chiara al fine di permettere al Parlamento, fatte salve le iniziative legislative dei singoli parlamentari, di poter esaminare ed approvare una legge organica per i richiedenti asilo e per i rifugiati politici;

ad attivarsi al fine di realizzare un sistema nazionale uniforme per la protezione degli istanti, prevedente soprattutto forme di accoglienza decentrate nell'ambito di strutture di accoglienza di tipo ordinario che devono offrire standard omogenei ed elevati sulla base di linee guida nazionali, e deve, inoltre, essere sufficientemente recettivo rispetto al numero di domande di protezione internazionale presentate annualmente; a garantire che ogni domanda di asilo presentata ovunque e da chiunque, anche in condizione di soggiorno irregolare, sia immediatamente verbalizzata e presa in carico dal personale di ogni Questura, con procedure celeri e flessibili superando gli ostacoli formali non previsti dalle norme internazionali e dell'Unione europea;

a prevedere uno specifico programma nazionale per l'accoglienza e la riabilitazione delle persone vittime della tortura e dei conflitti, per le persone bisognose di sostegno psicologico a causa dei traumi subiti con la fuga dal proprio paese, nonché un periodo di accoglienza e di supporto formativo, alloggiativo, assistenziale, economico e di inclusione sociale di cui possano fruire tutti i titolari di protezione internazionale o umanitaria per evitare la gravissima situazione di abbandono dei richiedenti asilo, per la quale l'Italia è oggetto di serie e motivate denunce in sede internazionale;

ad attivarsi in ogni sede dell'Unione europea al fine di realizzare il superamento dell'attuale quadro normativo (cosiddetta Convenzione di Dublino).

G/587/7/14 (testo 2)

COTTI, BATTISTA, BIGNAMI, MARTON, ORELLANA, MORRA, NUGNES, DE PIETRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea,

premessi che:

l'intervento normativo in titolo è volto a dare attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 – sostitutivo del regolamento (CE) n. 1334/2000;

detto regolamento ha istituito un nuovo regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;

per tramite dell'articolo 8, nonché della legislazione delegata conseguente, si giungerà alla composizione di una nuova normativa nazionale;

l'articolo 8 del disegno di legge di delegazione europea, prevede infatti una delega al Governo ad adottare decreti legislativi, individuando dei criteri cui il potere legislativo delegato dovrà attenersi, al fine di normare il sistema di controllo sui prodotti a duplice uso. Detti criteri sono indicati dalle lettere dalla *a*) alla *e*) del comma 1;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento giustifica la necessità dell'intervento normativo al fine di coordinare il sistema dei controlli all'esportazione dei prodotti a duplice uso, ovvero tutti quei beni che, pur essendo realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità d'impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche;

ancor più nel dettaglio, e come riportato nella relazione già tenutasi in Commissione difesa, l'articolo 8 «si propone di far fronte all'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative vigenti»;

considerato che:

nel testo dell'articolo detti fini non sono indicati specificamente. Inoltre desta preoccupazione il criterio di semplificazione statuito alla lettera *c*) del comma 1, laddove appunto serve a garantire, alle imprese nazionali, gli innanzi citati flussi di esportazioni per le aziende;

impegna il Governo:

a valutare, nei limiti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, l'opportunità di prevedere norme che semplifichino le procedure autorizzative di cui i *considerata*, mantenendo tuttavia un ferreo controllo sulle procedure medesime, al fine di evitare la proliferazione

della produzione e la commercializzazione di armi di qualunque tipo, sia nel mercato nazionale che estero.

Art. 9.

9.0.11 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

c) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

d) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risvegliato», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;

e) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

f) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto

che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

g) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

h) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;

l) destinare le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera i) allo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzino un numero minore di animali o comportino procedure meno dolorose;

m) destinare annualmente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una quota di fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostituitivi, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

2. Nell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

3. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 588

G/588/1/14

FUCKSIA, ORELLANA, AIROLA, FATTORI, DONNO, LEZZI, MOLINARI, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, CAMPANELLA, CATALFO, DE PIETRO, MONTEVECCHI, PAGLINI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha previsto la possibilità di emanare decreti che definiscano le modalità di applicazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo in materia di prodotti interamente realizzati in Italia, il cosiddetto Made in Italy 100 per cento;

considerato che:

la contraffazione del marchio Made in Italy si diffonde sempre più, rendendo le nostre merci le più contraffatte al mondo e creando danni gravissimi alla nostra economia e talvolta al benessere dei cittadini;

impegna il Governo

ad attivarsi nei tempi più ristretti per definire i criteri e le modalità di applicazione delle norme sul cosiddetto «Made in Italy».

G/588/4/14 (testo 2)

GINETTI, CARDINALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 588 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013»,

premesso che:

l'articolo 35 del disegno di legge in parola intitolato «attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo 2009» stabilisce che la riduzione del 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma, del decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure;

l'articolo 107, paragrafo 2, lettera B del Trattato di funzionamento dell'Unione europea riconosce giuridico rilievo alle conseguenze che scaturiscono dalle calamità naturali prevedendo in tali casi aiuti pubblici per ovviare ai danni arrecati sia dalle calamità naturali che da altri eventi eccezionali;

rilevato che l'articolo 47 della legge n. 234 del 2012 riconosce la possibilità di beneficiare di aiuti pubblici a soggetti che esercitano un'attività economica, sino al 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza subordinando gli aiuti (cfr.: par. 2, lett. B) ad una procedura in cui i danneggiati debbano dare prova che il danno patito sia conseguenza diretta dall'evento calamitoso sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante;

considerato che la limitazione ai soli danni diretti vanifica la funzione stessa dell'aiuto pubblico che, a bene vedere, non è mai restitutorio del bene perduto quanto piuttosto un mezzo per limitare le conseguenze negative dell'evento;

considerato, inoltre, che l'articolo 47, comma 4, della legge n. 234 del 2012 specifica che è possibile al di fuori di quanto disciplinato nel medesimo articolo 47 richiedere la concessione di aiuti economici con la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

impegna il Governo:

ad attivare un confronto con la Commissione europea al fine di salvaguardare la sopravvivenza delle imprese danneggiate dal sisma che ha colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo 2009 ed evitare che al danno subito da queste ultime a causa del sisma debba aggiungersi, nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, quello conseguente alla restituzione di somme utilizzate per il rilancio economico delle imprese stesse.

Art. 2.**2.2**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 4.****4.3**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale autorizzazione».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:***«Art. 6.**

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso Eu Pilot 1753/11/MARKT).

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 1, le parole: “,purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato” sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: “socio in possesso del titolo di avvocato” sono sostituite dalle seguenti: “professionista in possesso del titolo di avvocato”;

b) all’articolo 36, comma 4, le parole: “socio in possesso del titolo di avvocato” sono sostituite dalle seguenti: “professionista in possesso del titolo di avvocato.”».

Art. 8.

8.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».

Art. 15.

15.1 (testo 2)

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 18.600».

Art. 20.

20.2 (testo 2)

PICCOLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «perimetrazione della aree geografiche» con le seguenti: «perimetrazione delle aree da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali».

20.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, ORELLANA, MOLINARI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3).

20.6

PICCOLI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

’’b) altezza e quota idrica;’’».

20.7

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, ORELLANA, MOLINARI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

Art. 21.**21.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, ORELLANA, MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all’articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente:

’’10. L’autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull’autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l’autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi’’».

21.3

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI, NUGNES

Al comma 1, lettera g), capoverso «1», secondo periodo, dopo le le parole: «o regionale» inserire le seguenti: «nonché, ove esistente, sul proprio sito internet.».

21.4

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI, NUGNES

Al comma 1), lettera h), capoverso «1-bis», dopo le parole: «del pubblico interessato», inserire le seguenti: «, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.».

21.6 (testo 2)

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «a intervalli periodici» fino a: «alla chiusura», con le seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura».

21.7

BOTTICI, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, in fine, la seguente:

«r-bis) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro."».

Art. 23.**23.1 (testo 2)**

MIRABELLI, FISSORE, PICCOLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ”, effettuato” fino a: ”6.000 kg” sono soppresse.

1-*quater*. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quinquies*. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65».

Art. 24.

24.5

PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità» con le seguenti: «ai fini della verifica di assoggettabilità».

24.7 (testo 2)

PICCOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro 6 mesi» con le seguenti: «Entro 3 mesi».
